

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA

DIPARTIMENTO DI SCIENZE POLITICHE, GIURIDICHE E
STUDI INTERNAZIONALI

Corso di laurea *Triennale* in



STALKING E MINACCE ON-LINE:
LO STALKERWARE

Relatore: Prof. PAOLA DEGANI

Laureando: GIULIA BETTIN
matricola N. 1198755

A.A. 2021/2022

Sommario

INTRODUZIONE	5
1. DAL REATO DI STALKING ALLO STALKERWARE	9
1.1. BREVE RICOSTRUZIONE STORICA DEL REATO DI STALKING	9
1.2. LE FASI DELLO STALKING	13
1.3. DALLO STALKING ALLO STALKERWARE	15
1.4. TIPOLOGIE DI APPLICAZIONI INSTALLABILI NEI DISPOSITIVI FISSI E MOBILI	18
1.5. COME RILEVARE UN SOFTWARE DI SPYWARE E COME DIFENDERSI DA ESSO	21
2. RIFERIMENTI NORMATIVI EUROPEI E ITALIANI	25
2.1. CONVENZIONE DI ISTANBUL SULLA PREVENZIONE E LA LOTTA CONTRO LA VIOLENZA NEI CONFRONTI DELLE DONNE	25
2.2.1. CODICE ROSSO	35
2.3. ARTICOLI 612-BIS E 612-TER DEL CODICE PENALE	37
2.3.1. ARTICOLO 612-BIS DEL CODICE PENALE	37
2.3.2. ARTICOLO 612-TER DEL CODICE PENALE	38
2.4. ARTICOLO 617-BIS, COMMA 1 DEL CODICE PENALE	40
3. LA VITTIMA	43
3.1. IMPATTO SULLA VITA DELLA VITTIMA DI STALKING E DI STALKERWARE	43
3.2. PROTEZIONE DELLA VITTIMA DI VIOLENZA	44
3.3. PERCORSO IN USCITA DALLA VIOLENZA	46
3.4. CASI DI CRONACA ITALIANA	49
4. LO STALKER	51
4.1. PROFILO COMPORTAMENTALE DELLO STALKER	51

4.2. TRATTAMENTO RIEDUCATIVO DELL'AUTORE DI VIOLENZA	53
4.3. CENTRI PER IL TRATTAMENTO DI UOMINI AUTORI DI VIOLENZA IN VENETO	55
4.4. L'ESPERIENZA DEL CENTRO DI ASCOLTO TIME OUT DI SALERNO	58
4.5. CAMBIARE SI PUÒ. UNA TESTIMONIANZA DI USCITA DAL COMPOTAMENTO VIOLENTO	59
CONCLUSIONI	61
BIBLIOGRAFIA E SITOGRAFIA	64

INTRODUZIONE

Il presente lavoro si propone di delineare i principali aspetti giuridici e sociali di una particolare forma di violenza maschile contro le donne, lo stalkerware.

Lo stalkerware utilizza: «*Un software, reso direttamente disponibile agli individui, che permette a un utente remoto di monitorare le attività sul dispositivo di un altro utente, senza il consenso di quest'ultimo e senza che questi riceva esplicite e persistenti notifiche al riguardo; per facilitare, in modo intenzionale e non, atti di sorveglianza, molestia, abuso, stalking e/o violenza su tale persona*». ¹

Lo stalkerware rientra tra quei comportamenti che sono conosciuti come cyberstalking, ossia delle attività di stalking che prevedono una forte connotazione con il mondo cyber, informatico.

Queste nuove forme di violenza vengono perpetuate attraverso diverse modalità, anche se vengono usati principalmente i dispositivi fissi oppure i dispositivi mobili.

²

Solitamente lo stalker installa negli apparecchi telefonici della vittima delle applicazioni che gli consentono di averne il controllo. Questa operazione non è difficile, ma presuppone che il molestatore abbia una certa dimestichezza con il mondo informatico e che egli riesca ad avere l'accesso fisico al dispositivo della vittima. ³

L'impatto che questa violenza virtuale genera nelle vittime ha richiamato l'attenzione sia degli studiosi che delle forze dell'ordine. ⁴

¹ Coalition against stalkerware, Che cosa sono gli stalkerware? In: <https://stopstalkerware.org/it/cosa-sono-gli-stalkerware/>. (Ultima consultazione il giorno 23/03/2021).

² Valentino Vescio di Martirano, Fenomeno dello stalkerware: definizione, funzionamento e panorama legislativo. 05 marzo 2020. In: <https://www.cybersecurity360.it/nuove-minacce/fenomeno-stalkerware-definizione-funzionamento-e-panorama-legislativo/>. (Ultima consultazione il giorno 23.03.2021)

³ Coalition against stalkerware, The state of stalkerware 2020. In: https://media.kasperskycontenthub.com/wp-content/uploads/sites/100/2020/03/25175212/EN_The-State-of-Stalkerware-2020.pdf (Ultima consultazione il giorno 23/03/2021).

⁴ Giovanni Ziccardi, Cyberstalking e molestie portate con strumenti elettronici: aspetti informatico-giuridici. Rassegna italiana di criminologia. Pagina 161. In: <http://www.rassegnaitalianadicriminologia.it/it/home/item/188-cyberstalking-e-molestie-portate-con-strumenti-elettronici-aspetti-informatico-giuridici> (Ultima consultazione il giorno 23/03/2021).

Con lo stalkerware il molestatore va ben oltre la sottrazione illecita di dati, il suo comportamento può essere ricondotto alla fattispecie delle molestie e nei casi più gravi agli atti persecutori.

Ciò che è importante sottolineare è il fatto che lo stalker installa queste applicazioni nei dispositivi della vittima senza che lei ne sia consapevole. Egli, infatti, sottrae dati sensibili della vittima, come foto, chat, messaggi, chiamate che normalmente resterebbero nell'alveolo privato.

Il rischio è che questi dati poi potrebbero essere utilizzati per piegare la vittima nella sua sfera privata. Potrebbero, di conseguenza, verificarsi atti di molestia laddove lo stalker invii messaggi verso l'apparecchio mobile della vittima. Viceversa questi atti di molestie potrebbero trasformarsi in atti persecutori laddove lo stalker faccia leva sull'assoggettamento che le informazioni sottratte produce nella vittima, portandola a modificare le sue abitudini quotidiane.⁵

È importante sottolineare anche che le informazioni che lo stalker ricava dal monitoraggio del dispositivo possono essere rese pubbliche attraverso la condivisione online.

Questa violenza non è diversa dalla quella esercitata nel mondo reale, infatti molto spesso segue gli stessi schemi di quella offline.⁶

Nonostante la cyberviolenza, come tutte le altre forme di violenza, possa colpire sia le donne che gli uomini, i dati che emergono da numerosi studi mettono in luce come la maggioranza dei cyberstalker siano uomini e che la maggioranza delle vittime colpite da questa violenza sono le donne.⁷

⁵ Valentino Vescio di Martinaro, Fenomeno stalkerware: definizione, funzionamento e panorama legislativo. di Martinaro. 05 marzo 2020. In: <https://www.cybersecurity360.it/nuove-minacce/fenomeno-stalkerware-definizione-funzionamento-e-panorama-legislativo/> (Ultima consultazione il giorno 23/03/2021).

⁶ European Institute for Gender Equality, Cyber violence against women. In: <https://eige.europa.eu/gender-based-violence/cyber-violence-against-women> (Ultima consultazione il giorno 24/03/2021).

⁷ Massimo Messina, Il fenomeno del Cyberstalking. Analisi del fenomeno delle molestie via Internet e della risposta del legislatore. Maggio 2005. Pagina 9. In: <http://www.origium.it/Image/uploads/il-fenomeno-del-cyberstalking-massimo-messina-maggio-2005.pdf> (Ultima consultazione il giorno 23/03/2021).

Secondo un'indagine condotta dalla FRA, il 5% delle donne nell'Unione Europea hanno sperimentato una o più forme di cyberstalking dall'età di 15 anni e il 2% di esse l'ha sperimentato nei 12 mesi precedenti all'indagine.⁸

Nel corso del 2020 le vittime di stalkerware, a livello mondiale, sono state in totale 53.870, rispetto alle 67.500 del 2019. Il calo del fenomeno è dovuto sicuramente alla pandemia da COVID-19, che ha costretto tutto il mondo a rimanere in casa.⁹

Gli strumenti di stalkerware molto spesso violano le leggi ed espongono lo stalker a responsabilità legali.

Per sensibilizzare tutte le persone su tale problema e per migliorare la comunicazione tra le organizzazioni che si occupano della violenza domestica nel 2019 è stata creata la Coalition Against Stalkerware. Essa si dedica al contrasto degli abusi, dello stalking, e delle molestie che lo stalkerware crea.

Tra gli obiettivi delle organizzazioni fondatrici c'è anche quello di attirare l'attenzione del pubblico per aiutarlo ed educarlo a riconoscere i software di stalkerware e quello di formare i professionisti della sicurezza informatica e delle persone che lavorano a contatto con le vittime e i sopravvissuti.¹⁰

Secondo un'indagine svolta dalla FRA è emerso che il 23% delle donne vittime di comportamenti persecutori, anche telematici, dichiara di aver dovuto cambiare il proprio numero di cellulare, indirizzo mail, ecc.¹¹

Il fenomeno dello stalkerware, come dimostrato dai dati già citati, è in continua crescita. E sta diventando sempre più semplice riuscire a spiare la propria partner o ex partner. Infatti, chiunque è in grado di acquistare questi programmi. È di necessaria importanza quindi conoscere e contrastare questa forma di violenza.

⁸ FRA, European Union Agency for Fundamental Rights, Violence against women: an EU-wide survey. Main results. 2015. Pagina 89. In: https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/fra-2014-vaw-survey-main-results-apr14_en.pdf (Ultima consultazione il giorno 24/03/2021)

⁹ Coalition against stalkerware, The state of stalkerware 2020. Pagina 7 e 8. In: https://media.kasperskycontenthub.com/wp-content/uploads/sites/100/2020/03/25175212/EN_The-State-of-Stalkerware-2020.pdf (Ultima consultazione il giorno 24/03/2021).

¹⁰ Coalition against stalkerware, La tecnologia facilita la violenza domestica. In che modo? In: <https://stopstalkerware.org/it/> (Ultima consultazione il giorno 24/03/2021).

¹¹ European Union Agency for fundamental rights, Violenza contro le donne: un'indagine a livello di Unione europea. Panoramica dei risultati. Pagina 13. In: <https://fra.europa.eu/it/publication/2020/violenza-contro-le-donne-unindagine-livello-di-unione-europea-panoramica-dei> (Ultima consultazione il giorno 24/03/2021).

In questo elaborato affronterò il tema dello stalking e le sue evoluzioni più moderne, quali il cyberstalking e lo stalkerware. In particolare del fenomeno dello stalking svilupperò una breve ricostruzione storica. Elencherò le varie fasi e successivamente spiegherò il passaggio dal reato di stalking a quello dello stalkerware. Di quest'ultimo affronterò le varie tipologie di applicazioni installabili nei dispositivi delle vittime e, infine, spiegherò come rilevare eventuali software di stalkerware e come imparare a difendersi da essi.

Il secondo capitolo sarà incentrato nei riferimenti normativi europei e, più in particolare, in quelli italiani. Come riferimenti europei citerò Convenzione di Istanbul, che si concentra sulla prevenzione e la lotta contro la violenza sulle donne e sulla violenza domestica. Mentre come normativa italiana menzionerò la legge 19 luglio 2019 n. 69, nota anche come Codice Rosso; gli articoli 612-bis, 612-ter e l'articolo 617-bis comma 1 del codice penale.

Nel terzo capitolo affronterò le conseguenze che lo stalking e lo stalkerware comportano nella vittima, quali forme di protezione sono previste per loro e come poter uscire dalla violenza che subiscono. Citerò anche qualche caso di cronaca italiana.

Infine, nell'ultimo capitolo verrà delineato il profilo comportamentale dello stalker, i possibili trattamenti rieducativi che si possono mettere in atto per aiutare il maltrattante a non commettere più violenza.

Questo lavoro ha come intento quello di capire cosa sia lo stalkerware e come può essere affrontato dalle istituzioni. Inoltre, penso sia importante aiutare sia le vittime di questa violenza sia gli autori di essa. Di conseguenza, intendo esaminare anche le ragioni che spingono gli autori a commettere questi reati e come è possibile aiutarli a non compierli più.

1. DAL REATO DI STALKING ALLO STALKERWARE

1.1. BREVE RICOSTRUZIONE STORICA DEL REATO DI STALKING

Il termine stalking deriva dall'espressione inglese *to stalk*, che letteralmente significa pedinare, seguire, perseguire. Di conseguenza quando viene calato nel contesto della violenza domestica assume il significato di un soggetto che sorveglia, insegue, pedina, perseguita un altro soggetto.¹²

Per definire lo stalking P. Curci, G. M. Galeazzi e C. Secchi usano il concetto della "Sindrome delle molestie assillanti", cioè quella «serie di comportamenti di sorveglianza e di controllo, ripetuti, intrusivi, volti a ricercare un contatto con la vittima, la quale è infastidita e preoccupata da tali attenzioni e comportamenti non graditi».¹³

Gli atteggiamenti che caratterizzano lo stalker solitamente vengono inquadrati in una serie di attività che rientrano nella normalità, ma in questo caso sono portati all'esasperazione e possono diventare pervasivi. Questi comportamenti possono comportare degli effetti negativi per la vittima che rischia non solo di subire atti violenti, ma nei casi più gravi anche letali.¹⁴

La sindrome delle molestie assillanti prevede diverse componenti che si possono classificare in necessarie oppure accessorie. Le componenti necessarie che stanno alla base del fenomeno sono: l'attore (lo stalker) che concentra la propria attenzione su un determinato soggetto; una serie di condotte intrusive e ripetute nel tempo che hanno lo scopo di avere un contatto con l'altro soggetto e la vittima che risulta infastidita e intimorita dalle molestie messe in atto dallo stalker. A questi elementi

¹² Dipartimento Pari Opportunità donna uomo, della commissione regionale, Percorso formativo sullo stalking. Venezia 07/05/2010-14/05/2010. Pagina 31.

¹³ Gian M. Galeazzi e Curci P., La sindrome del molestatore assillante (stalking): una rassegna. *Giornale Italiano di Psicologia*, Gennaio 2001. In: <https://www.researchgate.net/publication/282654488> *La sindrome del molestatore assillante stalking una rassegna* (Ultima consultazione il giorno 25/03/2021).

¹⁴ Broccolini Oriana Loreta, Il fenomeno dello stalking. In: <https://www.espsicologia.it/index.php/benessere/il-fenomeno-dello-stalking> (Ultima consultazione il giorno 25/03/2021).

si possono aggiungere componenti accessori, come ad esempio le minacce dello stalker, la violenza, fino ad arrivare nei casi più gravi quali l'uccisione della vittima. Casi di molestie, pedinamenti e intrusioni si sono verificati già nel passato. Infatti, risale all'inizio del XVIII secolo il primo procedimento giudiziario che accusò un medico svizzero, il quale perseguitò una giovane donna ereditiera con un lungo corteggiamento appassionante, ma fastidioso per lei. Fu, quindi, processato e venne condannato a mantenere l'ordine pubblico per un anno e un giorno.¹⁵

Questo ci fa comprendere come la violenza sulle donne abbia radici molto profonde e risalenti a epoche lontane.

Lo stalking però è diventato oggetto di numerosi studi solo a partire dagli anni '90. Dai quali è emerso che la categoria dello stalking deriva dall'unione di due ampie aree comportamentali tipiche dell'essere umano. La prima è quella delle molestie sessuali, delle intrusioni nella sfera privata e degli atteggiamenti minacciosi. La seconda, invece, è quella dei comportamenti tipici del patriarcato con il quale gli uomini hanno sempre imposto il loro volere alle donne nel corso del tempo. In questa seconda categoria rientrano le avance insistenti che gli uomini mettevano in atto per corteggiare una donna al fine di intraprendere una storia amorosa, oppure gli approcci petulanti con i quali l'uomo voleva costringere la donna a riprendere la relazione matrimoniale interrotta per qualche motivo.¹⁶

La definizione che abbiamo oggi a nostra disposizione del concetto di stalking deriva, in sostanza, dalla letteratura sulla violenza domestica.

Lo stalking comprende, per la maggior parte dei casi, le persecuzioni dei partner o ex partner. È possibile però che possa essere messo in atto da soggetti con i quali la vittima ha instaurato un rapporto di amicizia, oppure un suo collega di lavoro, un conoscente. In alcuni casi si tratta di individui sconosciuti, anche se si tratta di casi molto più rari.

Lo stalking è stato riconosciuto come reato solo nel 1990 dalla California, primo stato che ha intrapreso un percorso di contrasto a questo tipo di condotta. Per i

¹⁵ Dipartimento Pari Opportunità donna uomo della commissione regionale, Percorso formativo sullo stalking. Venezia 07/05/2010-14/05/2010. Pagina 31.

¹⁶ Anna Maria Maugeri, *Lo stalking tra necessità politico-criminale e promozione mediatica*. G. Giappichelli Editore- Torino. Pagine 19 e 20. In: <https://discrimen.it/wp-content/uploads/Maugeri-Lo-stalking.pdf>

successivi tre anni gli altri paesi degli Stati Uniti hanno seguito l'esempio della California.¹⁷

Nel 2007 in Italia fu condotta, l'“Indagine Multiscopo sulla sicurezza delle donne”, che ha portato alla luce il fatto che 2 milioni e 77 mila donne hanno subito atti di stalking messi in atto da partner al momento della separazione. E il 48,8% delle donne vittime di violenza fisica o sessuale hanno subito anche atti persecutori.¹⁸

In Italia il comportamento tipico dello stalker ha iniziato a configurarsi come reato di atti persecutori solo nel 2009 con la legge 38 del 23 aprile. L'articolo 1 di questa legge prevede delle «*Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori, è convertito in legge [...]*».¹⁹

Successivamente sulla base di questa legge è stato inserito anche il reato di stalking rintracciabile nell'articolo 612 del codice penale.

Con la legge del 23 aprile 2009 le denunce e i procedimenti penali a carico degli stalker sono cresciuti sempre di più. Questo ha dimostrato come le donne vittime di questa forma di violenza necessitassero di protezione e di tutela da parte della legge. Infatti, i dati del ministero della giustizia relativi solo nel primo anno di applicazione della legge hanno fatto emergere come i casi iscritti al registro delle denunce per atti persecutori fossero di 10.057 (quelli definiti furono 4.524), poi nel 2010 sono aumentati ancora, con un numero di 14.883 (definiti 8.949).

Da quel momento in poi i casi registrati furono sempre di più.²⁰

Prendendo in esame il fenomeno dello stalking si può notare come alla base di esso ci sia una difficile dinamica relazionale. Infatti la nostra epoca è caratterizzata da una scarsa stabilità sentimentale, e questo comporta delle frequenti rotture nei rapporti. Inoltre, le relazioni moderne portano con sé anche una certa visibilità pubblica della propria sfera privata. Tale visibilità è agevolata dai mass media e dai nuovi mezzi di comunicazione che producono un falso senso di intimità. Portare la

¹⁷ Wikipedia, Stalking. In: <https://it.wikipedia.org/wiki/Stalking> (Ultima consultazione il giorno 26/03/2021).

¹⁸ IBIDEM

¹⁹ Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana. Decreto legge n. 95 del 24 aprile 2009, Legge del 23 aprile 2009, numero 38. Pagina 2. In: <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2009/04/24/95/sg/pdf> (Ultima consultazione il giorno 26/03/2021)

²⁰ Redattore sociale, Stalking dal 2009 al 2012 condannate in Italia oltre 2300 persone. 10 ottobre 2013. Disponibile presso il sito web: https://www.redattoresociale.it/article/notiziario/stalking_dal_2009_al_2012_condannate_in_italia_oltre_2300_persone (Ultima consultazione il giorno 26/03/2021).

tecnologia, e quindi le altre persone, nella sfera più intima della propria persona è ciò che causa una spersonalizzazione dei comportamenti, una certa facilità e rapidità nel contatto con l'altro, una garanzia dell'anonimato che ha di certo incentivato le molestie morali, da parte anche degli sconosciuti.²¹

I comportamenti dello stalker sono stati suddivisi in due categorie da Mullen nel 1999. La prima categoria è quella delle comunicazioni intrusive nelle quali lo stalker tenta di trasmettere messaggi sui propri vissuti, sentimenti, bisogni, impulsi, intenzioni, che possono derivare sia da sentimenti di affetto sia da sentimenti di odio e vendetta.

La seconda categoria invece consiste nei contatti e prevede un controllo diretto, attraverso pedinamenti, attività di spionaggio, sorveglianza; e dei confronti diretti, che possono essere delle visite al lavoro, a casa, violenza o minacce. Con questa seconda tipologia il molestatore obbliga la vittima di stalking a relazionarsi con lui e a subire il suo controllo. Solitamente le molestie emergono in forme miste, alla comunicazione intrusiva successivamente si passa ai comportamenti di contatto.²²

La vittima in questo modo vive costantemente in una situazione di stress, la quale può causare forti disturbi di ansia e depressione. Questo può poi tradursi in ripercussioni sul funzionamento sociale e lavorativo.

Possiamo quindi sostenere che non esiste una sindrome dello stalker, ma solo un comportamento comune che risulta intollerabile e fastidioso per la vittima. Questo porta ad affermare che lo stalking è un fenomeno che può essere definito solo dalla vittima e in certi casi sanzionato dall'ordinamento. La vittima è l'unica che è in grado di delineare il vero significato da attribuire alle condotte del molestatore: il ricevere un mazzo di fiori rappresenta una forma di amore che solitamente non viene vista in modo negativo, ma se viene regalato in modo frequente, anche di fronte a numerosi e secchi rifiuti, possono portare alla paura e al turbamento da

²¹ Anna Maria Maugeri, *Lo stalking tra necessità politico-criminale e promozione mediatica*. G. Giappichelli Editore- Torino. Pagina 23. In: <https://discrimen.it/wp-content/uploads/Maugeri-Lo-stalking.pdf> (Ultima consultazione il giorno 26/03/2021)

²² Broccolini Oriana Loreta, Il fenomeno dello stalking. In: <https://www.espsicologia.it/index.php/benessere/il-fenomeno-dello-stalking> (Ultima consultazione il giorno 26/03/2021).

parte della vittima. Questo gesto di affetto può, quindi, rientrare in una fattispecie di reato.²³

Dai dati elaborati dai vari studi condotti nel tempo è emerso, come già sostenuto, che i principali stalker sono uomini con un'età compresa tra i 18 e i 25 anni. Questi uomini sono partner o ex partner che tentano di in ogni modo di controllare la propria compagna o ex compagna. Le vittime, invece, sono principalmente le donne.²⁴

1.2. LE FASI DELLO STALKING

Gli atti di stalking possono essere molto variegati, infatti sono composti da comportamenti, che presi singolarmente possono non sembrare minacciosi, ma che a lungo andare diventano insistenti e assillanti. Queste azioni possono portare a delle molestie, minacce e nei casi più gravi potrebbero portare a delle aggressioni fisiche o sessuali. Il caso estremo è quello dell'omicidio della vittima.²⁵

Lo stalking non nasce per pura casualità, ma è un comportamento che si trasforma e progredisce nel tempo secondo quattro fasi successive e relativamente prevedibili. Queste quattro fasi sono state individuate nella "Progressione dinamica dello stalking: Il modello Ege a quattro fasi".

La prima fase è quella che sta alla base dell'attività criminale nella quale si crea una relazione emotiva conflittuale che può derivare da una precedente relazione interrotta oppure da un rapporto tanto desiderato dallo stalker ma non voluto dalla vittima. Questo implica che il molestatore conosce sempre bene la sua vittima, o perché ha avuto una relazione con lei oppure perché per lo stalker è necessario

²³ Dipartimento Pari Opportunità donna uomo, della commissione regionale, Percorso formativo sullo stalking. Venezia 07/05/2010-14/05/2010. Pagina 33.

²⁴ Broccolini Oriana Loreta, Il fenomeno dello stalking. In: <https://www.espsicologia.it/index.php/benessere/il-fenomeno-dello-stalking> (Ultima consultazione il giorno 26/03/2021).

²⁵ Dipartimento federale dell'interno DFI, ufficio federale per l'uguaglianza fra donna e uomo UFU, Stalking, ambito violenza. Giugno 2020. Pagina 4. In: <https://www.ebg.admin.ch/ebg/it/home/documentazione/pubblicazioni-in-generale/pubblicazioni-violenza.html> (Ultima consultazione il giorno 26/03/2021).

accumulare quante più informazioni possibili sulla sua vittima, che può ottenere mediante il pedinamento, all'osservazione, ecc.²⁶

La seconda fase accade sempre come diretta conseguenza della prima. Il rifiuto della vittima, la sua inaccessibilità o l'impossibilità di colpirla in modo efficace rende lo stalker frustrato. Egli vive questa situazione come un'incapacità di realizzare le sue intenzioni e questo assume i contorni di una sconfitta personale da cui sente la necessità di riscattarsi.

*«Quando questo grumo di emozioni intese accumulate nella mente ormai perversa dello stalker scoppia come un bubbone, il molestatore passa dalle intenzioni all'azione, che modula secondo i parametri di cui abbiamo detto: azioni ostili rientranti in almeno una delle descritte categorie di atti violenti, con una frequenza almeno settimanale e con durata superiore a tre mesi».*²⁷

A questo punto inizia la seconda fase del modello, che prevede l'azione di stalking vera e propria.

La terza fase coincide con il manifestarsi di un disagio nella vittima come conseguenza della pressione esercitata dal molestatore. I sintomi che la vittima manifesta sono: l'insonnia, l'ansia, la perdita di appetito, il ritiro sociale, il crollo della propria autostima, l'irritabilità, ecc.

Il grado di recupero per la vittima è sempre proporzionale al tempo di persecuzione: più è breve più il recupero sarà veloce.

La quarta e ultima fase è quella che prevede lo scontro finale, è quella che si solito porta a una conclusione tragica. Infatti con il passare del tempo lo stalker diviene davvero pericoloso:

*«nella sua mente si può innescare un meccanismo perverso di frustrazione e successivo stimolo di rivalsa che può portarlo ad essere perennemente insoddisfatto delle sue azioni e quindi ad intensificarne costantemente il contenuto e le modalità di esecuzione».*²⁸

²⁶ DR. Harold Ege, Mobbing, straining, stalking. Prevenzione, strategie, soluzioni. Associazione italiana contro mobbing e stress psico-sociale. Pagine da 28 a 30. In: https://www.snalsbrindisi.it/documenti/doc/MOBBING_STRAINING_STALKING.pdf (Ultima consultazione il giorno 26/03/2021).

²⁷ Harold Ege, Stalking. Da Leadership Medica n. 270 del 2008. In: <https://www.leadershipmedica.it/index.php/p-z/psicologia/137-stalking> (Ultima consultazione il giorno 27/03/2021).

²⁸ IVI

Può accadere che anche la vittima raggiunga un livello tale di esasperazione da trasformarsi essa stessa in uno strumento di vendetta contro il suo carnefice.

In alcuni casi lo scontro finale di tipo fisico e l'epilogo distruttivo rimangono sia per il carnefice che per la vittima di stalking solo a livello mentale ed ideativo. È così che il più delle volte questa ultima fase si conclude con una denuncia penale e quindi da uno scontro legale.

Infatti, i dati che emergono dal rapporto annuale rilasciato dal Ministero dell'Interno mostrano che dal 1° agosto 2018 al 31 luglio 2019 le denunce per stalking sono state 15.370, mentre dal 1° agosto 2019 al 31 luglio 2020 le denunce sono state 13.579 e il 75% di queste denunce derivano da vittime di genere femminile.²⁹

1.3. DALLO STALKING ALLO STALKERWARE

La tecnologia ha consentito a tutte le persone di connettersi tra loro come mai prima d'ora. Infatti, ogni persona al giorno d'oggi può scegliere di condividere nelle varie piattaforme social la propria vita privata.

Questo ha portato a dei rischi per tutti, in particolare per le vittime di violenza.

La diffusione della tecnologia ha contribuito a modificare le modalità attraverso le quali lo stalker riesce ad incutere terrore, preoccupazione, ansia nella vittima.³⁰

Come già accennato nell'introduzione il fenomeno dello stalkerware nasce come un software che permettere allo stalker di spiare la vita quotidiana di una persona per averne il controllo. Grazie a questi software lo stalker è in grado di intercettare telefonate, mail, chat, social media, spostamenti, ecc. della vittima di questa forma di violenza.

Questi software sono chiamati anche spyware, cioè un tipo di malware che consente di spiare una vasta gamma di dispositivi, all'insaputa del proprietario.

²⁹ Dossier Viminale, un anno di attività del Ministero dell'Interno. 1° agosto 2019-31 luglio 2020. Pubblicato il 15 agosto 2020. Pagina 19. In: https://www.interno.gov.it/sites/default/files/2020-08/dossier_viminale_2020.pdf (Ultima consultazione il giorno 27/03/2021).

³⁰ Valentino Vescio di Martirano, Fenomeno dello stalkerware: definizione, funzionamento e panorama legislativo. 05 marzo 2020. In: <https://www.cybersecurity360.it/nuove-minacce/fenomeno-stalkerware-definizione-funzionamento-e-panorama-legislativo/> (Ultima consultazione il giorno 29/03/2021).

Lo stalkerware può avere diverse modalità, però i veicoli di maggiore diffusione sono i dispositivi mobili come gli smartphone.

Il classico comportamento del cyberstalker è quello di monitorare le attività online della vittima oppure individuare la sua posizione. Fra le azioni più note di questi soggetti ci sono quelle di installare dei dispositivi GPS nelle auto delle proprie vittime, l'uso di spyware per geolocalizzarle tramite il cellulare, oppure ancora il tracciamento ossessivo delle loro attività tramite le pubblicazioni sui social media. In particolare, tramite i social media il cyberstalker può prendere di mira la propria vittima inviando messaggi intimidatori, comunicare con i contatti della vittima, intercettare le sue mail. Questa forma di stalking online in alcuni casi può sfociare in un furto di identità con la creazione di profili social falsi oppure la realizzazione di blog attribuiti alla propria vittima.

Spesso i cyberstalker diffondono dei pettegolezzi maligni o lanciano false accuse, arrivando anche a creare e pubblicare il cosiddetto revenge porn.³¹

Gli esperti ci tengono a sottolineare che non bisogna mai pensare che la violenza informatica sia un fenomeno separato dalle forme di violenza del mondo reale.

«Anche le donne e le ragazze che hanno subito molestie sessuali, stalking o violenza da parte di un partner intimo "offline" sono spesso vittime di violenza "online" da parte della stessa persona»³².

Come la violenza reale anche la violenza informatica comporta delle conseguenze che influiranno in modo pesante nelle vittime.

Durante i primi otto mesi del 2019, infatti, 37.532 soggetti sono entrati in contatto almeno una volta con lo stalkerware. Si tratta quindi di una crescita del 35% rispetto ai primi otto mesi dell'anno precedente.

La Russia rimane il Paese più colpito da questo problema a livello globale, l'India si classifica al secondo posto, seguita dal Brasile, Stati Uniti. L'Italia nella classifica

³¹ Kaspersky, Suggestimenti per proteggersi dai cyberstalker. In: <https://www.kaspersky.it/resource-center/threats/how-to-avoid-cyberstalking> (Ultima consultazione il giorno 29/03/2021).

³² European Institute for Gender Equality, Cyber violence is a growing threat, especially for women and girls. 19 giugno 2017. In: <https://eige.europa.eu/news/cyber-violence-growing-threat-especially-women-and-girls> (Ultima consultazione il giorno 29/03/2021).

mondiale la troviamo al sesto posto, invece a livello europeo è al secondo posto. Preceduta dalla Germania e seguita dalla Gran Bretagna.³³

Nel report del 2020 emerge che la situazione in Italia non è migliorata in modo significativo, infatti il numero di persone colpite è diminuito soltanto del 37% con un numero di 1144 intercettazioni. Di conseguenza la sua posizione nella classifica europea è rimasta invariata, mentre nella classifica mondiale si trova all'ottavo posto.

Secondo gli esperti il motivo di questa leggera diminuzione è causato dalla pandemia che ha costretto tutto il mondo a rimanere in casa, di conseguenza le vittime di stalkerware sono state un numero inferiore rispetto il 2019.³⁴

Un importante passo verso il riconoscimento della cyberviolenza a livello europeo è avvenuto l'11 febbraio del 2020. Data in cui la Corte Europea dei diritti dell'uomo ha avuto l'opportunità di esprimersi su questa forma di violenza. Tramite la sentenza Buturogă contro la Romania la Corte ha esaminato la causa che è nata dal ricorso 56867/15 mediante la quale la signora si è rivolta ai giudici accusando la Romania di un'inadeguata attività delle autorità statali di fronte a terribili episodi di violenza domestica a cui era sottoposta. La ricorrente era stata spesso minacciata di morte dal marito, spesso picchiata e l'uomo aveva anche accesso ai suoi profili social.

La Corte EDU ha stabilito che agli articoli 3 e 8 della CEDU che:

«la c.d. cyberviolenza deve essere considerata [...] a tutti gli effetti come violenza contro le donne e che, di conseguenza, le autorità nazionali non possono trattare episodi quali lo stalking via web, l'utilizzo abusivo degli account informatici di una donna da parte dell'ex marito o l'acquisizione di immagini e dati alla stregua di casi di violenza "comune", ma devono prevedere l'applicazione delle regole più stringenti».³⁵

³³ Coalition against stalkerware, The state of stalkerware 2019. Pagina 9. In: <https://media.kasperskycontenthub.com/wp-content/uploads/sites/100/2020/03/18084439/Kaspersky-The-State-of-Stalkerware-in-2019-Updated.pdf> (Ultima consultazione 29/03/2021).

³⁴ Coalition against stalkerware, The state of stalkerware 2020. Pagina 7 e 8. In: <https://media.kasperskycontenthub.com/wp-content/uploads/sites/100/2020/03/25175212/EN-The-State-of-Stalkerware-2020.pdf> (Ultima consultazione il giorno 29/03/2021).

³⁵ Cristiano Boccuzzi, Aggravante "cyber" per lo stalking, le nuove sfide del Codice penale. 28 agosto 2020. In: <https://www.agendadigitale.eu/cultura-digitale/aggravante-cyber-per-lo-stalking-le-nuove-sfide-del-codice-penale/> (Ultima consultazione il giorno 29/03/2021).

1.4. TIPOLOGIE DI APPLICAZIONI INSTALLABILI NEI DISPOSITIVI FISSI E MOBILI

Lo stalkerware presuppone che chi lo mette in atto abbia una certa dimestichezza con la tecnologia. Installare questi software, infatti, non è semplice, anche se non impossibile. Essi sono disponibili in commercio per chiunque abbia accesso a Internet.

Per l'installazione di uno stalkerware è necessario che lo stalker abbia accesso fisico al dispositivo della vittima. È impossibile essere infettati da uno stalkerware attraverso un messaggio di spam o soltanto tramite una navigazione sul web.

Un ostacolo che può riscontrare l'autore di violenza è quello della presenza di password per sbloccare il dispositivo.

Per installare questa tipologia di spyware bastano pochi minuti. Il primo passo da compiere è quello di ottenere il link del pacchetto di installazione della pagina web dell'ideatore dello stalkerware. Infatti, nella maggior parte dei casi non è possibile installarlo dallo store di applicazioni ufficiali presenti nel dispositivo della vittima. Nei dispositivi Android, Google nel 2020 ha bandito dallo store Google Play qualsiasi tipo di applicazione che rientrasse chiaramente nello stalkerware. Perciò lo stalker deve seguire diversi passaggi prima di riuscire a installarlo. Questo comporta che potrebbe lasciare diverse tracce nelle impostazioni del dispositivo che possono essere rintracciate dalla vittima.

Per quanto concerne i dispositivi iOS questi strumenti di spionaggio sono più difficili da installare perché questo sistema operativo è tradizionalmente più chiuso. Ovviamente esistono dei modi anche per questi dispositivi che sono in grado di aggirare queste limitazioni. Quando queste limitazioni vengono eliminate in modo autonomo si parla di jailbreaking, che comunque richiede un software speciale in grado di modificare iOS. In alternativa, come spesso accade, lo stalker regala un dispositivo Apple alla sua vittima con un software di stalkerware già installato. Infatti molte aziende prestano i propri servizi online per installare questi strumenti su telefoni nuovi che poi vengono consegnati al destinatario, che rimane inconsapevole.

Le informazioni che vengono monitorate tramite questi software vengono rese disponibili ad almeno una persona, che è lo stalker. Tuttavia è possibile che i dati presenti nel dispositivo della vittima vengano resi pubblici.

Nel corso del 2020 è stato stilato un elenco di stalkerware rilevato da Kaspersky.

	Sample	Utenti colpiti
1	Monitor.AndroidOS.Nidb.a	8147
2	Monitor.AndroidOS.Cerberus.s	5429
3	Monitor.AndroidOS.Agent.af	2727
4	Monitor.AndroidOS.Anlost.a	2234
5	Monitor.AndroidOS.MobileTracker.c	2161
6	Monitor.AndroidOS.PhoneSpy.b	1774
7	Monitor.AndroidOS.Agent.hb	1463
8	Monitor.AndroidOS.Cerberus.a	1310
9	Monitor.AndroidOS.Reptilic.a	1302
10	Monitor.AndroidOS.SecretCam.a	1124

Tabella 3- I primi 10 sample di stalkerware più rilevanti a livello mondiale nel 2020 osservati nei seguenti risultati

«1. Con oltre 8.100 utenti colpiti, **Nidb** risulta essere il sample di stalkerware più utilizzato nel 2020. Il creatore di Nidb vende il proprio prodotto come *Stalkerwareas-a-Service*. Ciò significa che chiunque può noleggiare il software e l'applicazione mobile sul server di controllo, ridefinirli con un nome commerciale adatto e venderli separatamente: alcuni esempi includono *iSpyoo*, *TheTruthSpy*, *Copy9* e altri.

2. Il secondo e l'ottavo posto sono detenuti da **Cerberus**. Si tratta di due sample diversi della stessa famiglia. La versione **Cerberus.a** ha interessato più di 5.400 utenti.

3. Con oltre 2.700 utenti colpiti, **Agent.af** ricopre la terza posizione. Il prodotto è commercializzato come *Track My Phone* e possiede funzionalità classiche come la lettura dei messaggi da qualsiasi sistema di messaggistica, la registrazione della cronologia delle chiamate e il tracciamento della geolocalizzazione.

4. **Anlost.a** costituisce un buon esempio di stalkerware in incognito. Viene pubblicizzata come applicazione antifurto e l'icona appare nella schermata principale (comportamento non usuale per un'app stalkerware nascosta). Di conseguenza è disponibile su *Google Play Store*. Ciò detto, è possibile nascondere deliberatamente l'icona dalla schermata principale. Una delle funzionalità chiave dell'applicazione riguarda l'intercettazione degli SMS e la lettura del registro delle chiamate. Oltre 2.200 utenti sono stati vittima di questo sample.

5. **MobileTracker.c** possiede diverse funzionalità, quali l'intercettazione dei messaggi dai social network più diffusi e l'assunzione del controllo remoto del dispositivo interessato. Oltre 2.100 utenti sono stati vittima di questo sample.

6. **PhoneSpy** è noto anche come app *Spy Phone* o *Spapp Monitoring*. Questa applicazione è composta da molte funzionalità spia che coprono tutti i programmi di messaggistica istantanea e i social network più popolari.

7. **Agent.hb** è un'altra versione di *MobileTracker*. Come la versione originale, offre molte funzionalità.

8. **Cerberus.b** è un sample diverso appartenente alla stessa famiglia di *Cerberus.a*.

9. **Reptilic.a** è uno stalkerware che include molte funzionalità, quali il monitoraggio dei social media, la registrazione delle chiamate e il monitoraggio della cronologia del browser.

10. **SecretCam.a** è un software di stalking della fotocamera. È quindi in grado di registrare segretamente dei filmati dalla fotocamera anteriore o posteriore del dispositivo interessato». ³⁶

Inoltre, sempre grazie a Kaspersky, è stata scoperta una nuova versione di stalkerware che è in grado di leggere le chat e sblocca i dispositivi che sono spiati dallo stalker.

Questa nuova versione è dotata di funzionalità superiori rispetto a tutti quelli rilevati in precedenza.

Questo software è *MonitorMinor*, e consente agli stalker di accedere segretamente a qualsiasi dato e di tracciare l'attività sui dispositivi che stanno spiando, oltre che accedere ai servizi di messaggistica e ai social media più conosciuti.

Gli sviluppatori di *MonitorMinor*, ben consapevoli degli strumenti anti-stalkerware presenti nel mercato, hanno oscurato l'applicazione provando a contrastarli.

«[...] i creatori di *MonitorMinor* consentono l'accesso completo ai dati su una varietà di popolari social media e applicazioni di messaggistica come *Hangouts*, *Instagram*, *Skype*, *Snapchat* e altri.

³⁶ Coalition against stalkerware, *The State of Stalkerware 2020*. Pagina 9. In: https://media.kasperskycontenthub.com/wp-content/uploads/sites/100/2020/03/25175212/EN_The-State-of-Stalkerware-2020.pdf (Ultima consultazione il giorno 29/03/2021).

Inoltre, utilizzando i privilegi di root, lo stalkerware è in grado di accedere ai pattern di sblocco dello schermo, consentendo all'operatore dello stalkerware di sbloccare il dispositivo quando si trova nelle vicinanze o quando ne ha accesso fisico. Si tratta di una caratteristica unica che Kaspersky non ha mai identificato in precedenza in nessuna minaccia per piattaforma mobile.»³⁷

L'esistenza di questi software fa capire quanto la privacy di una persona possa essere violata con delle semplici operazioni in dei dispositivi come lo smartphone, che ognuno di noi usa quotidianamente. È importante quindi sviluppare applicazioni in grado di proteggere gli utenti nei loro dati più sensibili e nella loro sfera privata, perché anche se non ce ne rendiamo conto dentro il nostro dispositivo noi inseriamo la nostra vita.³⁸

1.5. COME RILEVARE UN SOFTWARE DI SPYWARE E COME DIFENDERSI DA ESSO

Lo stalkerware è venduto da aziende regolarmente registrate che hanno funzionalità di facciata come il monitoraggio per i bambini o per i dipendenti di un'azienda. Tuttavia, è noto a tutti che queste applicazioni sono utilizzate per la maggior parte dei casi per spiare il partner. Queste app sono state denunciate pubblicamente eppure il loro status rimane incerto. Per questo motivo ancora oggi gli stalkerware non possono essere considerati come dei malware.³⁹

La Coalition Against Stalkerware ha rilevato degli indicatori che possono essere utili per il rilevamento di questi software.

Il primo campanello di allarme è rappresentato dal fatto che il nostro dispositivo scompaia per poi riapparire. Questo inizialmente potrebbe non sembrare sospetto o importante, ma bisogna tener conto che è il modo principale attraverso cui lo stalker può installare il programma nel nostro dispositivo. È necessario, dunque,

³⁷ Kaspersky, Kaspersky scopre una nuova versione di stalkerware che legge le chat e sblocca i dispositivi spiati. 16 marzo 2020. In: <https://www.kaspersky.it/about/press-releases/2020-kaspersky-scopre-una-nuova-versione-di-stalkerware-che-legge-le-chat> (Ultima consultazione il giorno 29/03/2021).

³⁸ IVI

³⁹ Coalition against stalkerware, Che cosa sono gli stalkerware? In: <https://stopstalkerware.org/it/cosa-sono-gli-stalkerware/> (Ultima consultazione il giorno 30/03/2021).

controllare il dispositivo per verificare se sono presenti delle modifiche nelle impostazioni che prima non c'erano o che non si riconosce.

Se il nostro dispositivo utilizza un sistema operativo Android è possibile controllare nelle impostazioni del dispositivo se alla voce “Sorgenti sconosciute” è indicato “Consentito”. In questo caso il nostro dispositivo potrebbe essere stato manomesso per installare un sistema di stalkerware.

Nel caso in cui, invece, disponiamo di un dispositivo iOS è possibile controllare se è presente un'app chiamata Cydia, la quale permette di installare software di jailbreak sul dispositivo.

Un altro indicatore potrebbe essere l'inatteso esaurimento della batteria, sia nei dispositivi Android sia in iOS. Anche uno strano comportamento del sistema operativo o delle applicazioni del dispositivo potrebbe indicare che esso è stato infettato.

Generalmente gli stalkerware usano nomi generici o scritti in modo errato, ma che rimangono comunque molto simili ad applicazioni conosciute, per evitare di essere rilevati. Quindi è possibile controllare le applicazioni o processi che la vittima non riconosce. In questo caso è da evitare di aprire queste applicazioni e cercare, invece, su internet se sono legittimi.

Se viene utilizzato Google services è possibile controllare le sessioni attive nel dispositivo. Per controllare basta fare clic su “Attività e notifiche del dispositivo” per avere una panoramica di tutti i dispositivi che di recente hanno avuto l'accesso al l'account della vittima. È possibile verificare questa cosa anche alla sezione “Protezione e accesso” di Facebook. Nel caso in cui la vittima non riconosca alcune autorizzazioni è necessario che esca immediatamente da esse e che cambi le password.

Un ultimo indicatore di cui tener conto è il notare che sono attivi dei permessi per la fotocamera ad applicazioni a cui la vittima non ha dato accesso.

La Coalition Against Stalkerware da cinque consigli che possono ridurre al minimo il rischio di cadere vittima dello stalkerware.

Il primo di questi consigli è quello di proteggere i dispositivi con delle password complesse e non con l'impronta digitale o con il riconoscimento facciale. Poi si devono cambiare spesso queste password e non dividerle con nessuno.

È possibile, poi, bloccare l'installazione di applicazioni terze, controllare costantemente le app installate sul dispositivo ed eliminare quelle che non si conoscono o che non servono più. Bisogna prestare particolare attenzione a quelle applicazioni che hanno l'accesso alla posizione tramite GPS, al monitoraggio degli SMS, alla registrazione delle chiamate, ecc.

Un consiglio fondamentale è anche quello di affidarsi a protezioni di sicurezza.

È importante sottolineare che lo stalker riesce a visualizzare qualsiasi mossa messa in atto dalla vittima per individuare ed eliminare il sistema di stalkerware dal suo dispositivo.

Poi ci sono alcuni programmi che prevengono la loro eliminazione, ma lo stalker verrebbe comunque avvisato. In alcuni casi la reazione dello stalker a questa operazione potrebbe essere anche molto violenta.

Inoltre, disattivando il sistema verrà cancellata qualsiasi prova del fatto che si è stati vittima di questo tipo di reato.

È importante dunque, che la vittima prima di cancellare lo stalkerware prepari un sistema di sicurezza per sé stessa. Potrebbe quindi acquistare un nuovo dispositivo di riserva e recarsi dalle forze dell'ordine per denunciare l'accaduto. Oppure contattare le organizzazioni che lavorano con le vittime di violenza domestica attraverso un dispositivo sicuro, che non possa essere controllato dallo stalker.⁴⁰

Per proteggere i dispositivi degli utenti dagli stalkerware Félix Aimé, un ricercatore sulla sicurezza del Global Research and Analysis Team (GReAT) di Kaspersky ha ideato "TinyCheck", un programma che è in grado di rilevare stalkerware installati nel dispositivo senza che lo stalker se ne possa accorgere.

Egli, infatti sostiene che: *«L'idea è nata durante un incontro con un'organizzazione no-profit francese per i diritti delle donne. L'organizzazione voleva aiutare gli utenti a verificare la presenza di applicazioni stalkerware sui loro dispositivi, senza installare ulteriori applicazioni o condurre analisi forensi».*⁴¹

Grazie a una semplice connessione Wi-Fi, TinyCheck è in grado di scansionare il traffico in uscita di un dispositivo mobile e riesce ad identificare le interazioni di spyware.

⁴⁰ IBIDEM

⁴¹ Kaspersky, Come difendersi dagli stalkerware. 27 novembre 2020. In: <https://igizmo.it/kaspersky-come-difendersi-dagli-stalkerware/> (Ultima consultazione il giorno 30/03/2021).

Infine, Kaspersky raccomanda agli utenti che credono di essere vittime di stalkerware di contattare un centro antiviolenza che si trova nel territorio oppure le forze dell'ordine in modo tale da poter ricevere un'assistenza di tipo professionale. Inoltre, è possibile imparare a riconoscere i segnali della presenza di stalkerware guardando il video presente nel sito: www.stopstalkerware.org in cui sono state raccolte delle testimonianze di alcune vittime di questo reato.

2. RIFERIMENTI NORMATIVI EUROPEI E ITALIANI

2.1. CONVENZIONE DI ISTANBUL SULLA PREVENZIONE E LA LOTTA CONTRO LA VIOLENZA NEI CONFRONTI DELLE DONNE

La Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, nota anche come Convenzione di Istanbul, viene approvata dal Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa a Istanbul il 7 aprile 2011 e aperta alla ratifica l'11 maggio 2011.⁴²

Questa convenzione è stata largamente riconosciuta come uno strumento giuridico teso a prevenire e contrastare la violenza perpetuata nei confronti delle donne. Dalla sua apertura alla ratifica ha ottenuto un notevole sostegno da parte delle autorità nazionali, regionali e locali, dai cittadini, ecc.⁴³

Ad oggi la Convenzione è stata firmata, senza ratifica, da 12 Paesi e firmata, ratificata e fatta rispettare da 34 Paesi. In Italia è entrata in vigore il primo agosto 2014. Mentre l'Unione Europea ha firmato soltanto nel 2017.

La Convenzione di Istanbul è un trattato internazionale che condanna ogni forma di violenza contro le donne e ogni forma di violenza domestica. Essa rappresenta il primo strumento internazionale giuridicamente vincolante per la protezione delle donne contro qualsiasi forma di violenza. Essa, infatti, viene definita come una violazione dei diritti umani, oltre che rappresentare una forma di discriminazione.

La Convenzione denota anche quali atti sono perseguibili penalmente, ovvero la violenza psicologica, la violenza domestica, la violenza sessuale (compreso lo stupro), tutti gli atti non consensuali di natura sessuale, gli atti persecutori, il

⁴² Wikipedia, Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica. In: [https://it.wikipedia.org/wiki/Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica](https://it.wikipedia.org/wiki/Convenzione_del_Consiglio_d%27Europa_sulla_prevenzione_e_la_lotta_contro_la_violenza_nei_confronti_delle_donne_e_la_violenza_domestica) (Ultima consultazione il giorno 20/04/2021).

⁴³ Consiglio d'Europa, La Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (Convenzione di Istanbul): Pagina 2. In: <https://edoc.coe.int/fr/violence-l-gard-des-femmes/6385-dpliant-a-l-abri-de-la-peur-convention-d-istanbul.html> (Ultima consultazione il giorno 20/04/2021).

matrimonio forzato, le mutilazioni genitali femminili, l'aborto forzato o la sterilizzazione forzata, i delitti d'onore e le molestie sessuali.⁴⁴

Per monitorare l'attuazione della Convenzione è stato istituito un gruppo di esperti, il GREVIO (Gruppo di esperti per la lotta contro la violenza contro le donne e la violenza domestica).⁴⁵

Nel preambolo viene riconosciuta la violenza contro le donne come una rappresentazione dei rapporti di forza diseguali tra i sessi che venivano trasmessi nel passato. Questo ha condotto a una dominazione sulle donne e alla discriminazione nei loro confronti da parte degli uomini, che di fatto impedisce la loro emancipazione. Viene, inoltre, messo in evidenza come la natura strutturale della violenza contro le donne sia basata sul genere, e riconosce in essa una delle cause principali per la quale le donne occupano una posizione di inferiorità rispetto agli uomini.

Infine, viene riconosciuto il fatto che le donne e le ragazze sono spesso maggiormente esposte a gravi forme di violenza rispetto agli uomini.

All'articolo uno vengono fissati gli obiettivi della Convenzione, in particolare quello di proteggere le donne da qualsiasi forma di violenza, di prevenire, perseguire ed eliminare tale violenza. Il secondo obiettivo viene individuato nell'impegno degli stati membri ad eliminare qualsiasi forma di discriminazione contro le donne, promuovendo la parità tra i sessi, rafforzandone anche l'autonomia e l'autodeterminazione. Dopodiché ogni Paese deve contribuire alla predisposizione di un quadro globale, di politiche e di misure che garantiscano protezione e assistenza per tutte le vittime di violenza contro le donne e di violenza

⁴⁴ Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica. Istanbul, 11 maggio 2011. In: https://www.gazzettaufficiale.it/do/atto/serie_generale/caricaPdf?cdimg=13A057890000010110002&dgu=2013-07-02&art.dataPubblicazioneGazzetta=2013-07-02&art.codiceRedazionale=13A05789&art.num=1&art.tiposerie=SG (Ultima consultazione il giorno 20/04/2021).

⁴⁵ Jasmin Bauomy, Cos'è la convenzione di Istanbul sulla violenza domestica e quale impatto ha avuto. 28 luglio 2020. In: <https://it.euronews.com/2020/07/28/cos-e-la-convenzione-di-istanbul-sulla-violenza-domestica-e-quale-impatto-ha-avuto> (Ultima consultazione il giorno 20/04/2021). Wikipedia, Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica. In: https://it.wikipedia.org/wiki/Convenzione_del_Consiglio_d%27Europa_sulla_prevenzione_e_la_lotta_contro_la_violenza_nei_confronti_delle_donne_e_la_violenza_domestica (Ultima consultazione il giorno 20/04/2021).

domestica. Il quarto obiettivo prevede di promuovere la cooperazione internazionale al fine di eliminare la violenza contro le donne e la violenza domestica. Infine, l'ultimo obiettivo è quello di sostenere e assistere le organizzazioni e le autorità incaricate all'applicazione della legge per far sì che si possa collaborare in modo efficiente con lo scopo di adottare un approccio integrato per eliminare la violenza contro le donne e la violenza domestica.⁴⁶

All'articolo 3 vengono fornite varie definizioni. Tra le quali:

- *«Con l'espressione “violenza nei confronti delle donne” si intende designare una violazione dei diritti umani e una forma di discriminazione contro le donne, comprendente tutti quegli atti di violenza fondati sul genere che provocano o sono suscettibili a provocare danni o sofferenze di natura fisica, sessuale, psicologica o economica, comprese le minacce di compiere tali atti, la coercizione o la privazione arbitraria della libertà, sia nella vita pubblica, che nella vita privata».*⁴⁷
- *Violenza domestica*, con la quale si intendono tutti gli atti di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica che vengono messi in atto all'interno della famiglia, o comunque del nucleo familiare, oppure da attuali o ex partner. È importante sottolineare che il termine domestica, non presuppone che il carnefice conviva con la vittima.
- *Genere*, con il quale ci si riferisce a: *«[...] ruoli, comportamenti, attività e attributi socialmente costruiti che una determinata società considera appropriati per donne e uomini».*⁴⁸
- *Violenza contro le donne basata sul genere*, con la quale si indica una qualsiasi forma di violenza diretta contro una donna perché donna, o che comunque colpisca in maniera spropositata il genere femminile.
- *Vittima*, ovvero una persona fisica che è sottoposta ad atti o comportamenti di violenza, di qualunque forma essa sia.
- *Donne* da intendersi qualsiasi persona di genere femminile, comprese le ragazze minorenni.

⁴⁶ Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica. Istanbul, 11 maggio 2011. In: <https://rm.coe.int/16806b0686>. (Ultima consultazione il giorno 20/04/2021).

⁴⁷ IVI

⁴⁸ IVI

La Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e violenza domestica ha come scopo principale la tolleranza zero nei confronti della violenza contro le donne e costituisce un notevole miglioramento nella sensibilizzazione di questa problematica, per rendere maggiormente sicure le donne all'interno e all'esterno dei confini europei.

La Convenzione ha come fine quello di modificare il modo di pensare e di agire delle persone, in particolare dei ragazzi e degli uomini. Prevenire ogni forma di violenza contro le donne, proteggere le vittime e perseguire gli autori sono gli obblighi che tutti i Paesi che hanno firmato la Convenzione devono rispettare.

L'obiettivo della prevenzione prevede che ogni Stato deve quindi mettere in atto delle misure che gli consentano di modificare gli atteggiamenti, i ruoli di genere e gli stereotipi che rendono accettabile la violenza contro le donne. Istruire dei professionisti che siano in grado di aiutare le vittime, attirare l'attenzione dell'opinione pubblica sulle varie forme di violenza possibili, introdurre del materiale riguardate questa problematica della violenza sulle donne nei programmi di insegnamento per ogni grado di istruzione e collaborare con le organizzazioni non governative, il settore privato e i mass media per sensibilizzare il maggior numero di persone possibile.⁴⁹

Proteggere significa che ogni Paese deve essere in grado di garantire che le misure che vengono messe in atto mettano in evidenza i bisogni e la sicurezza delle vittime, di creare dei servizi speciali per la protezione e per fornire un sostegno medico, psicologico e giuridico per le vittime, ed eventualmente per i loro figli. Devono essere previste delle case rifugio e dei centri di accoglienza, con delle linee telefoniche gratuite di assistenza operative h24.

Infine, per perseguire gli autori, ogni Stato deve garantire che la violenza contro le donne comporti una penalizzazione e che venga giustamente punita, deve accertarsi che la cultura e la religione non creino delle giustificazioni, deve garantire che le vittime riescano ad aver accesso alle misure di protezione speciali nel corso dei procedimenti penali. E per ultimo, deve garantire che i servizi delle forze

⁴⁹ Consiglio d'Europa, Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica. Convenzione di Istanbul, al sicuro della paura, al sicuro dalla violenza. In: <https://edoc.coe.int/fr/violence-l-gard-des-femmes/6385-dpliant-a-l-abri-de-la-peur-convention-d-istanbul.html> (Ultima consultazione il giorno 20/04/2021).

dell'ordine diano una risposta immediata alle richieste di aiuto e che gestiscano in modo adeguato le situazioni più pericolose.⁵⁰


Per ciò che concerne gli atti persecutori, e quindi lo stalking, la Convenzione ha riservato l'articolo 34 che prevede che: «Le parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per penalizzare un comportamento intenzionalmente e ripetutamente minaccioso nei confronti di un'altra persona, portandola a temere per la propria incolumità».⁵¹

Per far capire le dimensioni del fenomeno della violenza sulle donne verranno citati i principali dati statistici a livello europeo, aggiornati al 2014. I dati riportati sono stati ricavati da un'indagine realizzata dalla FRA, l'Agenzia europea per i diritti fondamentali. Essa ha

realizzato un sondaggio basandosi su delle interviste con 42.000 donne in tutti e 28 gli stati membri dell'Unione Europea, con una media di 1500 interviste svolte in ogni stato membro. Il campione delle interviste è stato scelto casualmente, ed è rappresentativo di donne dall'età compresa fra i 18 e 74 anni.

A queste donne è stato chiesto di fornire delle informazioni circa la loro esperienza personale rispetto alle varie forme di violenza. Di indicare, poi, la frequenza e le

Figura 3 a: Diffusione dei comportamenti persecutori, esperienze delle donne dall'età di 15 anni, UE-28 (%)



⁵⁰ IVI

⁵¹ Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica. Istanbul, 11 maggio 2011. Pagina 13. In: https://www.gazzettaufficiale.it/do/atto/serie_generale/caricaPdf?cdimg=13A057890000010110002&dgu=2013-07-02&art.dataPubblicazioneGazzetta=2013-07-02&art.codiceRedazionale=13A05789&art.num=1&art.tiposerie=SG (ultima consultazione il giorno 20/04/2021).

conseguenze che hanno riscontrato nella propria vita. Infine, sono state raccolte le informazioni sulla loro scelta o meno di denunciare la violenza subita.


Dall'indagine condotta emerge che circa il 18% delle donne intervistate ha subito atti persecutori dall'età di 15 anni, mentre il 5% ne è stata vittima nei 12 mesi antecedenti l'indagine.

Questo dato mette in luce come 9 milioni di donne nell'UE abbia subito atti di stalking in un periodo di 12 mesi.

Per ottenere questi risultati durante l'intervista è stato chiesto loro: «Una stessa persona ha ripetutamente indugiato o ti ha aspettata fuori dalla tua abitazione, dal tuo posto di lavoro o dalla tua scuola senza una ragione legittima?» o «Ha effettuato chiamate telefoniche offensive, minacciose o silenziose?». ⁵²

Una donna su dieci è stata vittima di comportamenti persecutori inflitti da un ex partner. Tra le vittime di questa forma di violenza una donna su cinque indica che questi comportamenti sono stati

Figura 3 b: Diffusione dei comportamenti persecutori dall'età di 15 anni, per tipo di autore della violenza (%)



Note: Partner attuale n = 31 007; partner precedente n = 25 936; conoscente N = 42 002; persona sconosciuta N = 42 002.
Sulla base dell'episodio o degli episodi subiti, le donne potevano indicare più di un autore della violenza.
Fonte: Dati dell'indagine della FRA sulla violenza di genere contro le donne, 2012.


perpetuati per un periodo superiore ai due anni.

Nell'ambito della ricerca effettuata emerge che il 14% delle donne ha ricevuto ripetutamente messaggi o telefonate offensive e minacciose dalla stessa persona. L'8% è stata seguita o ha vissuto episodi nei quali veniva intercettata fuori dalla sua casa o posto di lavoro. Il 23% delle vittime di stalking dichiara di aver dovuto cambiare numero di cellulare e di indirizzo di posta elettronica dopo casi gravi di persecuzione.

⁵² FRA, European Union Agency for Fundamental rights, Violenza contro le donne: un'indagine a livello di Unione europea. 3 marzo 2014. Pagina 4. In: https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra-2014-vaw-survey-factsheet_it.pdf (Ultima consultazione il giorno 21/04/2021).

Gli episodi di violenza virtuale, quindi attraverso messaggi di posta elettronica, messaggi di testo o internet, colpiscono maggiormente le donne giovani.

Infatti dall'indagine emerge che il 4% delle donne in età compresa tra i 18 e i 29 anni, circa 1,5 milioni di donne, è stata vittima di questa tipologia di violenza nei 12 mesi prima dell'indagine.



Tuttavia in tre casi su quattro le donne vittime di stalking non vengono mai denunciati. Di conseguenza, i servizi di assistenza dovrebbero essere informati per far sì che questi comportamenti non vengano trascurati e vengano istituiti dei servizi specializzati per l'assistenza di queste donne vittime.⁵³

2.2. PIANO STRATEGICO NAZIONALE SULLA VIOLENZA MASCHILE CONTRO LE DONNE 2017-2020

Il Piano strategico nazionale sulla violenza maschile contro le donne è stato sviluppato come continuazione del Piano di azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere 2015-2017. Le linee guida del precedente piano prevedevano di mettere a sistema interventi di prevenzione, protezione, informazione, formazione degli operatori, raccolta ed elaborazione dei dati e cabina regia inter-

⁵³ FRA, European Union Agency for Fundamental rights, Violenza contro le donne: un'indagine a livello di Unione europea. Panoramica dei risultati. In: https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra-2014-vaw-survey-at-a-glance_it.pdf (ultima consultazione il giorno 21/04/2021).

istituzionale. Mentre gli assi portanti del Piano strategico nazionale sulla violenza maschile contro le donne 2017-2020 sono: la prevenzione, protezione e sostegno, perseguire e punire e, infine, l'ultimo asse è quello dell'assistenza e della promozione.⁵⁴

Nel preambolo del Piano strategico nazionale sulla violenza maschile contro le donne viene ribadito il concetto della violenza basata sul genere, inclusa anche la violenza domestica, come affermato nella Convenzione di Istanbul. Infatti, si sottolinea come tale violenza sia una grave violazione dei diritti umani, come essa sia frutto di una disparità di potere tra uomini e donne e come sia un fenomeno sociale strutturale che affonda le sue radici culturali in profondità, riconducibili all'organizzazione patriarcale della società che ancora oggi permea nelle pratiche e nella vita quotidiana di milioni di uomini e di donne in Italia. La riproduzione della struttura culturale di genere tradizionale avviene attraverso rappresentazioni collettive basate su stereotipi e sul sessismo che contribuiscono alla creazione di condizioni che giustificano la violenza maschile sulle donne. La violenza maschile contro le donne è tutt'oggi presente nel nostro territorio e lo è in maniera spropositata, basti pensare ai casi di femminicidio che avvengono quotidianamente nel nostro Paese.

Per questi motivi, l'Italia condanna ogni forma di violenza basata sul genere e la violenza domestica con l'intenzione di partecipare con il Consiglio d'Europa alla creazione di una: «*Europa libera dalla violenza sulle donne e la violenza domestica*».⁵⁵ Questo è il motivo che ha spinto l'Italia a ratificare la Convenzione di Istanbul nel 2013.

Il piano riconosce le donne vittime di ogni forma di violenza indipendentemente dalla loro condizione sociale o economica. È, quindi, volto a contrastare ogni forma di violenza maschile contro le donne in ogni sfera e contesto della vita pubblica, privata, personale, professionale, ecc.

⁵⁴ Servizio Studi della Camera dei deputati, Piano strategico nazionale sulla violenza maschile contro le donne 2017-2020: presentato per il parere in Conferenza unificata Stato-regioni. 23 novembre 2013. In: <https://www.camera.it/temiap/t/news/post-OCD15-13076> (Ultima consultazione il giorno 21/04/2021).

⁵⁵ Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le Pari Opportunità, Piano strategico nazionale sulla violenza maschile contro le donne 2017-2020. Pagina 3. In: <https://viva.cnr.it/wp-content/uploads/2019/08/piano-strategico-nazionale-sulla-violenza-maschile-contro-donne-2017-2020.pdf> (ultima consultazione il giorno 21/04/2021).

Come già delineato in precedenza il Piano presenta tre assi principali e un asse di servizio. Il primo asse è quello della prevenzione che ha come fini ultimi quelli di aumentare il livello di consapevolezza nella pubblica opinione su le radici strutturali, cause e conseguenze della violenza maschile sulle donne, rafforzare le capacità del sistema scolastico, formare le operatrici e gli operatori del settore pubblico e del privato sociale, attivare percorsi di trattamento degli uomini autori di violenza e di reati relativi alla violenza contro le donne, sensibilizzare il settore privato e i mass media sul ruolo di stereotipi e sessismo nella violenza maschile contro le donne e, infine, la prevenzione di tutte le tipologie di violenza nei confronti delle donne migranti, rifugiate e richiedenti asilo.

Il secondo asse è quello relativo alla protezione e sostegno il quale prevede la presa in carico, percorsi di empowerment economico, finanziario, lavorativo e di autonomia abitativa, la creazione di una linea telefonica gratuita antiviolenza contattabile attraverso il numero d'emergenza 1522 ventiquattro ore su ventiquattro, proteggere e supportare le/i minori vittime e/o testimoni di violenza intrafamiliare, rendere operativo il percorso di tutela per le donne che hanno subito violenza e, infine, proteggere e reintegrare le donne migranti, rifugiate e richiedenti asilo.

Il terzo asse è quello che prevede azioni mirate a perseguire e punire. Esso prevede la garanzia della tutela delle donne vittime di violenza attraverso una efficace e rapida valutazione e gestione del rischio di letalità, gravità, reiterazione e recidiva. Migliorazione dell'efficacia dei procedimenti giudiziari a tutela delle vittime di abusi e violenze e di delitti connessi alla violenza maschile contro le donne. Infine, deve essere garantito il rafforzamento delle capacità di perseguire e punire la violenza agita sulle donne migranti, rifugiate e richiedenti asilo.

L'asse di servizi, e quindi il quarto asse, è quello dell'assistenza e della promozione che prevede il rafforzamento, la gestione, il monitoraggio, la valutazione, la raccolta dati, la promozione e la comunicazione.⁵⁶

⁵⁶ Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le Pari Opportunità, Piano strategico nazionale sulla violenza maschile contro le donne 2017-2020. Pagine 10 e seguenti. In: <https://viva.cnr.it/wp-content/uploads/2019/08/piano-strategico-nazionale-sulla-violenza-maschile-contro-donne-2017-2020.pdf> (ultima consultazione il giorno 21/04/2021).

Il quadro di riferimento sul quale è stato redatto il Piano è stata l'indagine condotta dall'ISTAT, tra maggio e dicembre del 2014, finanziato dal Dipartimento per le Pari Opportunità.

Per ciò che concerne lo stalking, grazie all'indagine, è emerso che le vittime di questa violenza sono state 3.466.000, quindi circa il 16% delle donne tra i 16 e i 70 anni. Il 44% di queste donne afferma che il responsabile di questi comportamenti è l'ex partner. Tra le donne che hanno avuto precedenti relazioni si stima che una su cinque abbia subito comportamenti persecutori da parte di un ex partner nell'arco della propria vita. Lo stalking subito da parte di persone diverse dall'ex partner è pari al 10,3%, ovvero circa 2 milioni di donne.⁵⁷

Il 18 luglio 2019 è stato presentato, oltre che il Piano strategico nazionale sulla violenza maschile contro le donne, anche il relativo Piano operativo che prevede uno stanziamento di 38,5 milioni di euro da parte del Dipartimento Pari Opportunità. Sono fondamentalmente 5 le novità che introduce il Piano operativo: un sostegno per i centri antiviolenza e alle reti territoriali, un sostegno finanziario dal parte del Dipartimento Pari Opportunità alle azioni delle altre Amministrazioni pubbliche, fondo anti-plagio destinato alle donne vittime di violenza che vogliono temporaneamente allontanarsi da casa senza essere costrette ad andare in una casa rifugio, una Task Force in collaborazione con la Guardia di Finanza allo scopo di monitorare il corretto utilizzo dei fondi stanziati dal governo e, infine, il potenziamento degli interventi per gli uomini autori di maltrattamenti.

Secondo la ministra per la Pubblica Amministrazione del 2019, Giulia Bongiorno, il Codice Rosso è: *«Una legge che dà soluzioni importanti per il tema della violenza sulle donne: abbiamo fatto il massimo dal punto di vista legislativo su una serie di fronti, ma la violenza non si può combattere solo con sanzioni e nuovi reati. Questo 'Piano' completa quanto iniziato con il 'Codice Rosso'. In particolare, la priorità delle priorità sono i corsi di formazione: li abbiamo resi obbligatori nella Pubblica Amministrazione, per eliminare le discriminazioni di genere»*.⁵⁸

⁵⁷ IVI, pagina 8

⁵⁸ Francesco Ciano, Violenza maschile, il Piano. 24 luglio 2019. In: <https://www.stopstalkingitalia.it/blog/violenza-maschile-il-piano/> (Ultima consultazione il giorno 29/04/2021).

2.2.1. CODICE ROSSO

La legge del 19 luglio 2019 numero 69, conosciuta anche come Codice Rosso, è entrata in vigore il 9 agosto 2019 e ha modificato il codice penale, il codice di procedura penale e altre disposizioni che regolano la tutela delle vittime di violenza domestica e di genere. Esso è composto da 21 articoli e ha tre obiettivi: prevenire i reati, proteggere le vittime e punire i responsabili, rafforzando le tutele processuali delle vittime di reati di violenza di genere e domestica.

Per ciò che concerne il diritto penale, il codice rosso introduce quattro nuovi delitti:

- Il delitto di deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso.
- Il delitto di diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti senza il consenso delle persone rappresentate. Questo reato è conosciuto anche come revenge porn, di cui tratterò nello specifico nell'articolo 612-ter del codice penale. Chi commette questo illecito è punito con la reclusione da 1 a 6 anni e la multa da 5000 a 15000 euro. La stessa pena è prevista per coloro che avendo ricevuto il video o le immagini le pubblica e le diffonde senza il consenso della vittima.
- Il diritto di costrizione o induzione al matrimonio
- Il delitto di violazione di provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento a luoghi frequentati dalla persona offesa.

Inoltre, il codice interviene anche sul diritto di maltrattamento contro un familiare e/o un convivente, prevedendo un inasprimento della pena con la reclusione da 3 a 7 anni, se la violenza viene consumata in presenza o a danno di un minore, di una donna incinta o di persone con disabilità. Nel caso in cui vengano utilizzate anche delle armi il reato rientrerà in una fattispecie aggravata speciale.

Vengono apportate delle modifiche anche per ciò che riguarda il reato degli atti persecutori, la cui pena è stata inasprita da 1 a 6 anni e 6 mesi di reclusione; il reato di violenza sessuale, con l'inasprimento dalla pena da 6 a 12 anni di reclusione.

Grazie al Codice Rosso se un agente della polizia giudiziaria viene a conoscenza di un reato di violenza domestica o di genere deve immediatamente riferirla al pubblico ministero. Il quale, a sua volta, entro tre giorni deve ascoltare la vittima

della violenza o assumere informazioni dal soggetto denunciante. Il termine dei tre giorni può essere prolungato nel caso in cui ci si ritrovi di fronte a imprescindibili esigenze di tutela di minori o della riservatezza delle indagini.

Grazie al codice rosso è stato prorogato anche il lasso di tempo che consente alle vittime di denunciare la violenza subita. Infatti in precedenza era previsto un periodo massimo di 6 mesi per denunciare, dal 9 agosto 2019 la vittima ha a disposizione 12 mesi per poterlo fare. Tuttavia, questo periodo risulta inefficiente, perché per la vittima di una qualsiasi forma di violenza può essere necessario molto più tempo per superare il trauma, la vergogna, il senso di colpa e tutto ciò che ne deriva.

L'emanazione del Codice Rosso ha provocato delle opinioni contrastanti. Tra chi ritiene che fosse un necessario cambiamento storico e chi ritiene che sia solo un atto propagandistico soprattutto per le difficoltà che emergono nelle procure per il breve lasso di tempo di 3 giorni, non essendoci le risorse sufficienti per farlo.

La violenza domestica e di genere viene contrastata attraverso strumenti repressivi, quando andrebbe affrontata efficacemente da un punto di vista strutturale. Per le donne vittime di queste forme di violenza deve essere garantita la dignità, l'autonomia, un sussidio statale che le possano permettere di vivere una vita dignitosa. Devono, poi, avere la possibilità di conoscere un'alternativa alla vita caratterizzata dalla paura e dal disagio in cui vivono e, per questo motivo, devono essere aiutate ad uscire da questa loro condizione.

Molte donne non denunciano perché si sentono colpevoli della violenza subita, si sentono sbagliate, a disagio, in ansia e incapaci di relazionarsi con il mondo. Questo però è frutto della coercizione psicologica che il carnefice attua sulla propria vittima. Inoltre, in una coppia, la donna è la figura che economicamente parlando ricopre la parte più debole. Quindi si convincono o vengono convinte del fatto che non hanno alternative e si rassegnano alla violenza.⁵⁹

⁵⁹ Annalisa Marzigno, Il codice rosso: tra novità e critiche. 1° dicembre 2020. In: <https://www.diritto.it/il-codice-rosso-tra-novita-e-critiche/> (Ultima consultazione il giorno 29/04/2021).

2.3. ARTICOLI 612-BIS E 612-TER DEL CODICE PENALE

2.3.1. ARTICOLO 612-BIS DEL CODICE PENALE

Grazie al Decreto Legge del 23.02.2009, numero 11 recante «*Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori*»⁶⁰, poi convertito in legge il 23 aprile 2009 numero 38, è stato introdotto nel nostro codice penale il reato di atti persecutori. La decisione legislativa di emanare questo articolo deriva da una necessità che era già emersa in alcuni stati extraeuropei ed europei.⁶¹

Prima dell'entrata in vigore di questa legge lo strumento più utilizzato per contrastare gravi fenomeni di aggressione all'interno della coppia, sia durante il periodo di convivenza sia dopo, era rappresentato dal reato di maltrattamenti di cui all'articolo 512 del codice penale. Tale reato si verifica attraverso una serie di atti di diversa tipologia, che presi singolarmente possono non essere considerati reato, ma che nel loro insieme o nella sistematica ripetizione possono provocare nella vittima sofferenza, privazioni, frustrazione e disagio. Quindi la giurisdizione conosceva bene le gravi conseguenze causate dalla mancanza di una norma che fosse in grado di incriminare lo stalking e che fosse in grado di agire tempestivamente per imporre una misura cautelare mirata all'interruzione della condotta assillante e persecutoria messa in atto dallo stalker.⁶²

L'articolo 612-bis quindi dispone che:

«Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da un anno a sei anni e sei mesi chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al

⁶⁰ Vincenzo Mennea, Art. 612 bis Codice Penale. Atti persecutori. Stalking. 28 novembre 2009. In: <https://www.filodiritto.com/art-612-bis-codice-penale-atti-persecutori-stalking> (Ultima consultazione il giorno 29/04/2021).

⁶¹ Redazione Altalex, Il delitto di stalking (art. 612-bis c.p.) alla luce delle più recenti pronunce giurisprudenziali. 18 marzo 2016. In: <https://www.altalex.com/documents/news/2016/03/18/il-delitto-di-stalking-alla-luce-delle-recenti-pronunce-giurisprudenziali> (Ultima consultazione il giorno 29/04/2021).

⁶² Dipartimento Pari Opportunità donna uomo, della commissione regionale, Percorso formativo sullo stalking. Venezia 07/05/2010-14/05/2010. Pagine da 11 e seguenti.

medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita.

La pena è aumentata se il fatto è commesso dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa ovvero se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici.

La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso a danno di un minore, di una donna in stato di gravidanza o di una persona con disabilità di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero con armi o da persona travisata.

Il delitto è punito a querela della persona offesa. Il termine per la proposizione della querela è di sei mesi. La remissione della querela può essere soltanto processuale. La querela è comunque irrevocabile se il fatto è stato commesso mediante minacce reiterate nei modi di cui all'articolo 612, secondo comma. Si procede tuttavia d'ufficio se il fatto è commesso nei confronti di un minore o di una persona con disabilità di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché quando il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio».⁶³

Si tratta quindi di un reato abituale, che richiede una reiterazione delle condotte di minaccia o violenza per almeno una volta. Le condotte devono produrre almeno un duraturo e grave stato di ansia o paura nella vittima, timore per la propria incolumità o quella di una persona legata affettivamente, la costrizione ad alterare le proprie abitudini di vita.⁶⁴

Non si tratta di un pericolo concreto a consumazione anticipata, ma di un reato di danno per la cui sussistenza è necessario il verificarsi dell'evento o apparendo configurabile il tentativo.⁶⁵

2.3.2. ARTICOLO 612-TER DEL CODICE PENALE

Una delle novità introdotte nel Codice Rosso è rappresentata dall'inserimento nel codice penale del delitto di diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti, di cui all'articolo 612-ter del codice penale.

Si tratta di un tentativo di contrastare il revenge porn, cioè la “vendetta porno” o “vendetta pornografica” che consiste appunto nel vendicarsi di qualcuno, molto

⁶³ Brocardi.it l'avvocato in un click, articolo 612 bis Codice Penale (R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398) [Aggiornato al 28/02/2021] Atti persecutori. In: <https://www.brocardi.it/codice-penale/libro-secondo/titolo-xii/capo-iii/sezione-iii/art612bis.html> (Ultima consultazione il giorno 29/04/2021).

⁶⁴ IVI

⁶⁵ Dipartimento Pari Opportunità donna uomo, della commissione regionale, Percorso formativo sullo stalking. Venezia 07/05/2010-14/05/2010. Pagina 13 e 14.

spesso viene messa in atto dall'ex partner, diffondendo materiale sessualmente connotato che ritrae la vittima.⁶⁶

«Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, dopo averli realizzati o sottratti, invia, consegna, cede, pubblica o diffonde immagini o video a contenuto sessualmente esplicito, destinati a rimanere privati, senza il consenso delle persone rappresentate, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 5.000 a euro 15.000.

La stessa pena si applica a chi, avendo ricevuto o comunque acquisito le immagini o i video di cui al primo comma, li invia, consegna, cede, pubblica o diffonde senza il consenso delle persone rappresentate al fine di recare loro nocimento.

La pena è aumentata se i fatti sono commessi dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa ovvero se i fatti sono commessi attraverso strumenti informatici o telematici.

La pena è aumentata da un terzo alla metà se i fatti sono commessi in danno di persona in condizione di inferiorità fisica o psichica o in danno di una donna in stato di gravidanza.

Il delitto è punito a querela della persona offesa. Il termine per la proposizione della querela è di sei mesi. La remissione della querela può essere soltanto processuale. Si procede tuttavia d'ufficio nei casi di cui al quarto comma, nonché quando il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio».⁶⁷

La norma sopracitata prevede due fattispecie di reato diverse. L'articolo comincia con una clausola, «Salvo che il fatto costituisca più grave reato [...]», grazie alla quale il Legislatore indica quale norma deve prevalere nel caso in cui vi sia un concorso di reati. Il primo comma indica il soggetto attivo del reato, che è colui che ha realizzato in prima persona i contenuti sessualmente espliciti oppure che ha sottratto il materiale che doveva rimanere privato contro la volontà del soggetto vittima di questo reato.

⁶⁶Michela Anna Guerra, Revenge porn, diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti: la guida completa per conoscere fattispecie, sanzioni, aggravanti e regime di procedibilità. In: <https://www.altalex.com/guide/revenge-porn> (Ultima consultazione il giorno 29/04/2021).

⁶⁷ Brocardi.it l'avvocato in un click, Articolo 612 ter Codice Penale (R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398) [Aggiornato al 28/02/2021], Diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti. 31 agosto 2020. In: <https://www.altalex.com/guide/revenge-porn> (Ultima consultazione il giorno 30/04/2021).

La norma distingue, inoltre, la condotta del soggetto attivo in cinque modalità comportamentali, che sono: l'invio, la consegna, la cessione, la pubblicazione o la diffusione del materiale fotografico o audio-visivo.⁶⁸

La seconda tipologia di soggetto attivo viene introdotta nel secondo comma della norma:

*«La stessa pena si applica a chi, avendo ricevuto o comunque acquisito le immagini o i video di cui al primo comma, li invia, consegna, cede, pubblica o diffonde senza il consenso delle persone rappresentate al fine di recare loro nocimento».*⁶⁹

In sostanza, il punto di partenza del revenge porn è il materiale pornografico che rappresenta la vittima in situazioni che dovrebbero rimanere private e intime. Questo materiale può entrare in possesso del carnefice attraverso diverse modalità: mediante il sexting, ovvero l'auto ripresa in pose intime da parte della vittima che vengono inviate a terzi, attraverso la ripresa durante un rapporto con il consenso della vittima, tramite la ripresa del rapporto sessuale con telecamere nascoste. Oppure, infine, mediante un'azione di stalkerware, ovvero attraverso l'accesso non consensuale della vittima nei dispositivi mobili o fissi.⁷⁰

2.4. ARTICOLO 617-BIS, COMMA 1 DEL CODICE PENALE

La diffusione delle tecnologie informatiche ha creato dei nuovi comportamenti che rientrano nelle fattispecie dei reati. Tra queste c'è anche l'installazione di software su dispositivi mobili e fissi che permettono di intercettare chiamate, messaggi, attività nei social network, ecc. Questi nuovi reati comportano necessariamente nuove disposizioni che li regolino.

L'articolo 617 bis prevede, quindi, la tutela dell'inviolabilità delle comunicazioni a distanza tra due o più persone.

Il primo comma di questa norma prevede che:

⁶⁸ Salvatore Raso, Il fenomeno del Revenge Porn. 13 novembre 2020. In: <https://www.filodiritto.com/il-fenomeno-del-revenge-porn> (Ultima consultazione il giorno 30/04/2021).

⁶⁹ Brocardi.it l'avvocato in un click, Articolo 612 ter Codice Penale (R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398) [Aggiornato al 28/02/2021], Diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti. 31 agosto 2020. In: <https://www.altalex.com/guide/revenge-porn>

⁷⁰ Marco Cartisano, Revenge porn, un reato in forte ascesa: la legge, i dati. 25 novembre 2020. In: <https://www.agendadigitale.eu/sicurezza/privacy/revenge-porn-prime-impressioni-e-problematiche-interpretative/> (Ultima consultazione il giorno 30/04/2021).

*«Chiunque, fuori dei casi consentiti dalla legge [c.p.p. 266-271], installa apparati, strumenti, parti di apparati o di strumenti al fine di intercettare od impedire comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche tra altre persone è punito con la reclusione da uno a quattro anni».*⁷¹

L'intercettazione di comunicazioni e conversazioni da dispositivi fissi e mobili della vittima è un comportamento tipico dello stalkerware. Come già affermato, infatti, questi comportamenti possono essere assunti da una persona che intende spiare e controllare la vita della vittima.

Come afferma, anche, la Cassazione penale nella sezione V della sentenza numero 15071 del 5 aprile 2019:

*«I programmi informatici denominati "spy-software" che, se installati in modo occulto su un telefono cellulare, un "tablet" o un PC, consentono di captare tutto il traffico dei dati in arrivo o in partenza dal dispositivo, rientrano tra gli "apparati, strumenti, parti di apparati o di strumenti" diretti all'intercettazione o all'impedimento di comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche tra altre persone, di cui all'art. 617-bis, comma primo, cod. pen., in quanto tale norma delinea una categoria aperta, suscettibile di essere implementata per effetto delle innovazioni tecnologiche che, nel tempo, consentono di realizzare gli scopi vietati dalla legge».*⁷²

La Cassazione in questo caso si è espressa in un caso in cui l'uomo aveva installato nel cellulare di proprietà della donna un software di spyware che gli consentiva di intercettare le comunicazioni telefoniche.

A detta dell'imputato però il programma da lui installato non rientrava nelle categorie di apparati o strumenti previsti dalla norma 617-bis. E, inoltre, sostenne che la moglie era stata informata dal figlio che nel suo telefono fosse presente un software di questo tipo e che quindi non era stata violata la sua libertà di comunicazione.

⁷¹ Brocardi.it l'avvocato in un click, Articolo 617 bis Codice Penale (R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398) [Aggiornato al 28/02/2021] Installazione di apparecchiature atte ad intercettare o impedire comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche. In: [https://www.brocardi.it/codice-penale/libro-secondo/titolo-xii/capo-iii/sezione-v/art617bis.html#:~:text=Chiunque%2C%20fuori%20dei%20casi%20consentiti,a%20quattro%20anni\(2\).](https://www.brocardi.it/codice-penale/libro-secondo/titolo-xii/capo-iii/sezione-v/art617bis.html#:~:text=Chiunque%2C%20fuori%20dei%20casi%20consentiti,a%20quattro%20anni(2).) (Ultima consultazione 04/05/2021).

⁷² IVI

Ma la sentenza della Cassazione ha chiarito che anche in caso di consenso all'intromissione da parte del proprietario o della proprietaria del dispositivo rappresenta un post-factum che non scrimina il reato.

In sostanza il reato si rileva alla sola installazione dei spy-software e non alla successiva intercettazione o impedimento delle altrui comunicazioni. Per questo il reato si consuma anche se il software installato non abbia funzionato o non sia stata attivato.⁷³

⁷³ Lucia Lizzo, Reato installare un software spia sul cellulare della moglie anche se lei lo sa. 7 aprile 2019. In: <https://www.studiocataldi.it/articoli/34186-reato-installare-un-software-spia-sul-cellulare-della-moglie-anche-se-lei-lo-sa.asp> (Ultima consultazione il 06/04/2021)

3. LA VITTIMA

3.1. IMPATTO SULLA VITA DELLA VITTIMA DI STALKING E DI STALKERWARE

L'articolo 612-bis del codice penale prevede, come sostenuto precedentemente, l'attuazione di una serie di comportamenti che vengono ripetuti nel tempo e che hanno lo scopo di ottenere un contatto con la vittima. Questo genera in quest'ultima preoccupazione e un certo fastidio per le attenzioni non richieste e che percepisce come intrusive della propria sfera personale.

A lungo andare le condotte di stalking causano nella vittima sintomi fisici e psicologici. Per ciò che concerne i sintomi fisici essi si presentano come disturbo del sonno, attacchi di panico o di ansia, stanchezza, variazione del peso, ecc. Mentre i sintomi psicologici riguardano la paura, l'ansia, la rabbia, la vergogna e il senso di colpa.

Lo stalking provoca, inoltre, la modifica della sfera sociale, relazionale e professionale delle vittime. Apporta, quindi, dei cambiamenti nella vita quotidiana di chi subisce atti persecutori.⁷⁴

Le vittime sono perseguitate in modo continuativo e costante. Le sensazioni comuni sono la percezione di aver perso il controllo e un senso di abbandono.

Inoltre, molto spesso viene coinvolta nella situazione anche la vita dei famigliari o delle persone care alla vittima, provocando un aumento del senso di colpa.⁷⁵

Secondo Mullen, Pathè, Purcell e MacKenzie:

«Più dell'80% delle vittime riferiscono un aumento del livello di ansia e dello stato di allerta a seguito dello stalking, e un terzo soddisfa i criteri DSM per la diagnosi di Disturbo Post-Traumatico da Stress. Questi soggetti riportano ricordi intrusivi degli episodi di molestia, sintomi di ipervigilanza (specie disturbi del sonno), stato di allerta, comportamenti di evitamento e sentimenti di isolamento dagli altri.

Le ripetute intrusioni dello stalker inducono nelle vittime un senso di perdita di controllo e mettono a repentaglio la loro fiducia di vivere in

⁷⁴ Dott. Massimo Zedda, Stalking. In: <https://www.massimozeddapsicologo.it/stalking/> (Ultima consultazione il giorno 16/05/2021).

⁷⁵ Sara Bekacs, Vittime di stalking: Tipologie, implicazioni psicologiche e supporto. In: <https://psicologo-romaeur.it/vittime-di-stalking-tipologie-implicazioni-psicologiche-e-supporto/> (Ultima consultazione il giorno 16/05/2021).

un ambiente sicuro e ragionevolmente prevedibile. Le vittime di stalking a volte arrivano a sentirsi in uno stato di persistente minaccia o assedio. Inoltre, lo stalking può suscitare timore, ipersensibilità e sfiducia a tal punto che vengono messe a dura prova le relazioni interpersonali e la rete di sostegno della vittima. È di comune riscontro che le vittime riportino sentimenti di abbandono e di alienazione dagli altri, e che tali sentimenti risultino confermati dai loro comportamenti di evitamento [...].

Circa il 59% delle vittime supera la soglia per essere considerato caso epidemiologico, utilizzando il GHQ-12: il che indica almeno un livello medio di disagio psichico generale. Il punteggio medio all'IES indica alti livelli di sintomatologia post-traumatica. I livelli di psicopatologia non differiscono in base alla natura della precedente relazione con il molestatore, e non viene riportata un'analisi del possibile influsso della durata delle molestie, del verificarsi delle minacce o aggressioni fisiche e del fatto che le molestie siano più o meno recenti.

Mentre i sintomi ansiosi e depressivi spesso permangono, la gravità dei timori di intrusione e dei comportamenti di evitamento tende a diminuire nel tempo. Ciò nonostante, il 10% delle vittime rimane significativamente disturbato da ricordi intrusivi sgraditi delle molestie molto tempo dopo che sono cessati le minacce e i comportamenti spiacevoli».⁷⁶

3.2. PROTEZIONE DELLA VITTIMA DI VIOLENZA

Il primo approccio che la vittima ha con le Forze di Polizia è molto importante, poiché può determinare il proseguirsi delle indagini. Infatti, il grado di collaborazione che ella potrà fornire nelle indagini dipende molto dall'accoglienza che riceverà e dal rapporto che instaurerà con l'organo di sicurezza.

Le Forze dell'ordine devono assicurare la vittima affinché non si senta in imbarazzo nel raccontare particolari intimi o scomodi.

Quando si ha a che fare con le vittime di violenza, soprattutto di stalking, bisogna essere a conoscenza che loro non hanno paura solo dello stalker, ma anche di rivolgersi alle Forze di Polizia poiché hanno timore di inasprire il loro molestatore. Oppure, potrebbero provare rabbia nei confronti di loro stesse perché non sono riuscite a far cessare le condotte intrusive della propria sfera privata da parte del molestatore.

⁷⁶ Mullen, Pathè, Purcell e MacKenzie- "Le vittime dello stalking", Bollati Borghieri, 2003. In: <http://stalkersaraitu.com/identikit-della-vera-vittima/> (Ultima consultazione il giorno 17/05/2021).

Quando la vittima si rivolge alle Forze dell'ordine per la redazione della denuncia-querela sarebbe opportuno prediligere il metodo conosciuto come "a imbuto", ovvero iniziare con domande aperte e solo successivamente formulare domande chiuse, per ottenere maggiori dettagli. È necessario poi chiedere alla donna di rivolgersi ai servizi di pronto soccorso per farsi refertare in caso di aggressioni fisiche. E, infine, potrebbe essere utile chiedere alla vittima di tenere un diario in cui riportare tutto quello che accade.

La Polizia giudiziaria può, poi, raccogliere informazioni utili per ascrivere la condotta al reato di volta in volta commesso e trasmettere all'Autorità giudiziaria la denuncia o la querela, corredata da tutti gli elementi raccolti per una corretta gestione del caso.

Per raccogliere questi elementi le Forze di Polizia compilano il formulario conosciuto anche come S.I.L.VI.A, acronimo di Stalking Inventory List per Vittime e Autori. S.I.L.VI.A nasce da un'idea della Direzione Centrale Anticrimine, Servizio Centrale Operativo e il Dipartimento di Psicologia, Centro Studi Cesvis, della Seconda Università degli Studi di Napoli, a seguito di numerose segnalazioni pervenute dalle Forze di Polizia. Ed è uno strumento che supporta l'operatore per contribuire alla comprensione di alcune dinamiche che afferiscono la vittima di molestie, minacce e atti vessatori subiti dallo stalker in maniera continuativa. La compilazione di questo formulario permette all'operatore di ottenere un quadro più esaustivo.

Accanto all'intervento delle autorità di Polizia possono essere integrati dal supporto psicologico di operatori di strutture specializzate, come i centri antiviolenza o associazioni che si occupano della violenza contro le donne. L'operatore potrà, quindi, indicare il centro della propria città, o del posto più vicino.⁷⁷

È importante tutelare la vittima durante il processo penale al fine di evitare la vittimizzazione secondaria, ovvero il patimento di un nuovo trauma causato dal processo e connesso alla riedizione del ricordo delle molestie subite. Il lavoro dei Centri Antiviolenza è anche quello di farsi carico della tutela delle vittime di

⁷⁷ Direzione Centrale Anticrimine, Servizio Centrale Operativo e il Dipartimento di Psicologia, Centro Studi Cesvis, della Seconda Università degli Studi di Napoli. Stalking Inventory List per Vittime e Autori: S.I.L.VI.A. Pagina 10 e seguenti. In: https://www.poliziadistato.it/statics/09/silvia_def.pdf (ultima consultazione il giorno 28/05/2021).

violenza anche sotto questo aspetto. È importante che l'approccio alla violenza di genere sia effettuato mediante una metodologia condivisa e multidisciplinare tra tutte le aree di intervento.⁷⁸

Al fine di proteggere la vittima di atti persecutori in maniera più adeguata il legislatore ha riconosciuto l'opportunità di ampliare lo spettro delle misure cautelari coercitive. Ha quindi inserito «[...] il provvedimento che dispone il divieto di avvicinamento il giudice prescrive all'imputato di non avvicinarsi a luoghi determinati abitualmente frequentati dalla persona offesa ovvero di mantenere una determinata distanza da tali luoghi o dalla persona offesa, anche disponendo l'applicazione delle particolari modalità di controllo previste dall'art. 275 bis»⁷⁹, previsto dall'articolo 282-ter del c.p.p.

Con questo provvedimento il legislatore prescrive al molestatore di non avvicinarsi a determinati luoghi abitualmente frequentati dalla vittima e di mantenere una determinata distanza da questi luoghi o dalla persona offesa. Nel caso in cui sussistano ulteriori esigenze di tutela il giudice può prescrivere anche di non avvicinarsi a luoghi abitualmente frequentati da prossimo congiunti della vittima o da persone con questa conviventi o comunque legate da relazione affettiva.⁸⁰

3.3. PERCORSO IN USCITA DALLA VIOLENZA

La violenza contro le donne è ancora un fenomeno sommerso. Infatti, è elevato il numero di donne che non parlano con nessuno della violenza subita quotidianamente, che non denunciano o che non cercano aiuto. È, però, importante sottolineare che queste azioni sarebbero fondamentali per aiutare la donna ad uscire dalla violenza.

Dovrebbero, quindi, essere aumentate le politiche di sensibilizzazione per permettere a un numero maggiore di donne di entrare in contatto con le istituzioni

⁷⁸ Francesca Di Munzio, La tutela processuale della vittima di violenza. 13 novembre 2013. In: <https://www.giurisprudenzapenale.com/2013/11/13/la-tutela-processuale-della-vittima-di-violenza/> (ultima consultazione il 28/05/2021).

⁷⁹ Brocardi.it l'avvocato in un click, Articolo 282 ter Codice di procedura penale (D.P.R. 22 settembre 1988, n. 477) [Aggiornato al 15/12/2021], Divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa. In: <https://www.brocardi.it/codice-di-procedura-penale/libro-quarto/titolo-i/capo-ii/art282ter.html> (Ultima consultazione il giorno 28/05/2021).

⁸⁰ Nicola Viridis, Stalking e misure cautelari: quali prescrizioni a tutela della vittima? 02 marzo 2015. In: <https://www.altalex.com/documents/news/2015/02/16/stalking-e-misure-cautelari-quali-prescrizioni-a-tutela-della-vittima> (ultima consultazione il giorno 28/05/2021).

dedicate, che rappresentano un prezioso aiuto. È, infatti, necessario far capire alle vittime di violenza che possono cercare e trovare aiuto fuori dal contesto familiare. Non a caso molte donne che tentano di uscire dalla violenza e lasciano il maltrattante, spesso tornano con lui perché non hanno cercato aiuto al di fuori del contesto della famiglia.

Molte donne non considerano nemmeno la violenza subita un reato, oppure non sanno dove cercare aiuto. Un caso particolare è rappresentato dalle donne straniere che denunciano molto di più e richiedono aiuto più facilmente. Questo può essere riconducibile al fatto che possono contare su reti familiari molto più ristrette, se non inesistenti, e di conseguenza cercano supporto presso le istituzioni e i servizi presenti nel territorio.⁸¹

Le prime strutture in cui una donna può rivolgersi per chiedere aiuto sono i centri antiviolenza, ovvero strutture in cui le donne vengono accolte gratuitamente. Possono essere accolte donne di tutte le età ed i loro figli minorenni.

Nel centro antiviolenza le donne possono trovare:

- ascolto attraverso dei colloqui telefonici e preliminari presso la sede che permettono di individuare i bisogni e fornire le prime informazioni utili alle vittime;
- accoglienza gratuita volta ad elaborare un percorso personalizzato di accompagnamento all'uscita dalla violenza;
- assistenza legale che consente di avere maggiori informazioni e supporto di tipo legale sia in ambito civile che penale;
- supporto psicologico;
- assistenza ai minori vittime di violenza assistita,
- orientamento al lavoro mediante informazioni e contratti con i servizi sociali per aiutare le donne a trovare una propria autonomia lavorativa
- orientamento all'autonomia abitativa.

Nei centri antiviolenza la vittima di violenza si troverà a contatto con un personale esclusivamente femminile adeguatamente formato sul tema della violenza contro le

⁸¹ Istituto Nazionale di Statistica, La consapevolezza e l'uscita dalla violenza. In: <https://www.istat.it/it/violenza-sulle-donne/il-fenomeno/violenza-dentro-e-fuori-la-famiglia/consapevolezza-e-uscita-dalla-violenza> (ultima consultazione il giorno 03/06/2021).

donne. Il centro deve avvalersi di assistenti sociali, psicologhe, educatrici professionali, avvocate penaliste e civiliste con una competenza specifica sul tema della violenza di genere e iscritte all'albo del gratuito patrocinio.

Nel caso in cui la donna, ed eventualmente i figli minori, necessitino di un alloggio temporaneo per rifugiarsi dalla violenza vengono indirizzate nelle case rifugio. Queste strutture, a indirizzo segreto, sono dedicate ad un alloggio sicuro a titolo gratuito. Esse hanno l'obiettivo di proteggere e di salvaguardare l'incolumità fisica e psicologica delle vittime di violenza di genere.

La casa rifugio corrisponde ad una casa di civile abitazione articolata in locali idonei a garantire un servizio di accoglienza. Deve garantire l'anonimato, la riservatezza e beni primari per la vita quotidiana alle donne e ai figli minori.

Ogni casa rifugio deve attuare un progetto personalizzato per aiutare la donna ad uscire dalla violenza nei tempi e nelle modalità condivise con la donna accolta.⁸²

Per chiedere aiuto le donne possono contare anche sul servizio pubblico offerto da numero 1522, un numero gratuito e attivo 24 ore su 24, 7 giorni su 7, che accoglie le richieste di aiuto e di sostegno delle vittime di violenza e di stalking.⁸³

Durante il 2020 le richieste di aiuto al numero 1522 sono aumentate del 79,5%, rispetto al 2019. Le violenze registrate nella maggior parte dei casi sono quella fisica e quella psicologica.

Rispetto agli anni precedenti hanno chiesto aiuto soprattutto donne molto giovani fino a 24 anni e donne con più di 55 anni.

Nei primi mesi del 2020 sono state registrate 20.525 donne che si sono rivolte ai centri antiviolenza. I CAV hanno tentato di trovare delle nuove strategie di accoglienza per far fronte alle richieste di aiuto e alla pandemia di Covid19. Nella maggior parte dei casi si è tentato di supportare le donne tramite colloqui telefonici, oppure attraverso posta elettronica.

Per quanto concerne le case rifugio nei primi 5 mesi del 2020 sono state accolte ed ospitate 649 donne, l'11,6% in meno rispetto agli stessi mesi del 2019. Le case

⁸² Mondo diritto, Centri antiviolenza e case di rifugio: requisiti minimi. In: <https://www.mondodiritto.it/normativa/deliberazione/centri-antiviolenza-e-case-di-rifugio-requisiti-minimi.html> (ultima consultazione il giorno 16/07/2021).

⁸³ Istituto nazionale di statistica, Numero verde 1522. In: <https://www4.istat.it/it/violenza-sulle-donne/la-fuoriuscita/numero-verde-1522> (ultima consultazione il giorno 16/07/2021).

rifugio hanno avuto maggiori difficoltà organizzative, rispetto ai centri antiviolenza.⁸⁴

3.4. CASI DI CRONACA ITALIANA

La Polizia di Stato insieme alla Sezione Polizia Postale e delle Comunicazioni di Trapani ha dato esecuzione alla misura degli arresti domiciliari nei confronti di P.G., cyberstalker di una cittadina di Castelvetro che l'aveva precedentemente denunciato.

La donna di 34 anni ad inizio 2020 aveva querelato l'uomo con cui aveva instaurato una relazione sentimentale tramite il web e che non riusciva più ad interrompere. L'uomo, infatti, non essendosi arreso alla fine della relazione aveva cominciato a perseguire la donna in vari modi. Arrivando a minacciarla di divulgare il materiale sessualmente esplicito, audio e video che i due avevano prodotto durante un rapporto amoroso virtuale.

Inoltre, la obbligava a rimanere al telefono per numerose ore al giorno, chiedendole anche di tentare approcci sessuali con uomini incontrati per caso, sempre in diretta telefonica.

Gli agenti della Polizia Postale sono riusciti a confermare quanto raccontato dalla vittima sentendo diverse persone informate sui fatti e analizzando i tabulati informatici e telematici.

Il Gip del Tribunale di Marsala ha così emesso nei confronti dell'uomo l'ordinanza di misura cautelare personale del divieto di avvicinamento alla donna e il divieto di comunicare con lei, e con qualsiasi persona a lei vicina, con qualsiasi mezzo di comunicazione. Inoltre, ha disposto gli arresti domiciliari per l'indagato.⁸⁵

⁸⁴ Istituto nazionale di statistica, Le richieste di aiuto durante la pandemia. In: <https://www.istat.it/it/archivio/257704> (ultima consultazione il giorno 16/07/2021).

⁸⁵ Marsala News, Arrestato cyber-stalker dalla Polizia Postale, nel mirino una cittadina di Castelvetro. 21 ottobre 2020. In: <https://www.marsalanews.it/arrestato-cyber-stalker-dalla-polizia-postale-nel-mirino-una-cittadina-di-castelvetro/> (ultima consultazione il giorno 16/07/2021).

4. LO STALKER

4.1. PROFILO COMPORTAMENTALE DELLO STALKER

Il comportamento dello stalker nel corso del tempo è stato oggetto di numerosi studi, che come già sostenuto precedentemente sono cominciati negli anni '90 del secolo scorso.

Uno dei contributi più importanti e più noti è quello elaborato da Muller, Pathè, Purcell al Victorian Institute of Forensic Mental Health, che hanno individuato cinque tipologie di molestatore: il risentito, il bisognoso di affetto, il corteggiatore incompetente, il respinto e il predatore.

La prima categoria corrisponde al risentito e rappresenta il tipico stalker illustrato nel corso degli anni in letteratura. Il suo comportamento è alimentato dal sentimento della vendetta poiché è convinto di aver subito un'ingiustizia o un torto. Si tratta di una tipologia abbastanza pericolosa, in primo luogo, perché può ledere l'immagine di una persona e poi per l'incolumità stessa della persona vittima di molestie.

Il problema maggiore dello stalker risentito deriva da una scarsa analisi della realtà: cioè il rancore che prova tende a fargli percepire i propri comportamenti come giustificati in virtù del torto subito. In questo modo egli riesce ad ottenere il controllo della sua realtà, rafforzando il suo comportamento.

Alla seconda categoria, ovvero quella del bisognoso d'affetto, appartengono quei soggetti che sono motivati dal desiderio di avere una relazione intima o amicale con la donna. La vittima viene considerata, per un'osservazione superficiale o una generalizzazione, vicina alla partner ideale del molestatore e che quindi sia in grado di colmare la mancanza di affetto che egli prova.

Molto spesso quando la vittima rifiuta le attenzioni, il molestatore nega o reinterpretava l'accaduto convincendosi che la vittima abbia bisogno di tempo per superare alcune difficoltà.

Questa tipologia di stalker include anche quella forma di molestatore definita "delirio erotomane", nel quale il desiderio di affetto viene erotizzato e il rifiuto viene visto come una sorta di resistenza al desiderio. Solitamente questa categoria tende a mandare lettere e messaggi alla vittima anche per lunghissimi periodi di tempo.

Il corteggiatore incompetente molto spesso ha una scarsa o proprio inesistente capacità di relazionarsi e questo si traduce in atteggiamenti opprimenti, aggressivi e maleducati. Questa tipologia di molestatore solitamente è meno resistente nel tempo con la stessa vittima, ma tende a riprodurre gli stessi schemi comportamentali anche se cambia la persona oggetto delle sue attenzioni.

La quarta tipologia è quella del respinto, che attua lo stalking di fronte al rifiuto della vittima. Generalmente si tratta di un ex partner che ha l'intenzione di ristabilire un rapporto sentimentale concluso oppure che è deciso a vendicarsi per l'abbandono. Il rancore che prova spesso è mosso da desideri contrastanti che provocano il manifestarsi di atteggiamenti duraturi e stabili nel tempo. Il respinto è una tipologia di stalker che non si lascia scoraggiare dalle reazioni negative della vittima. Egli, infatti, considera anche questa una specie di relazione che lo rassicura rispetto alla perdita definitiva, percepita come intollerabile.

L'attaccamento, tipico di questa categoria, è insicuro, infatti egli è tormentato da angosce legate all'abbandono. I timori che scaturiscono da queste angosce lo spingono a considerare la mancanza dell'altra persona come una minaccia.

Il predatore, infine, appartiene alla categoria potenzialmente più pericolosa. L'ambizione dello stalker è quella di avere rapporti sessuali con la vittima, la quale viene pedinata, inseguita, spiata e spaventata. La paura che provoca all'altra persona lo fa eccitare e questo gli conferisce un senso di potere. Questa tipologia di soggetti prediligono comportamenti di sorveglianza con alcuni pedinamenti, ma sono più restii all'uso di apparecchi tecnologici.

Tutte le tipologie di stalker hanno in comune una personalità fragile che si caratterizza per la paura dell'abbandono. Infatti solitamente lo stalker proviene da una storia di dolore, da un'infanzia in cui l'unica forma di difesa conosciuta è quella della negazione dell'amore cresciuta nel paradosso del bisogno di affetto.

Da un punto di vista criminologico emerge che nella maggior parte dei casi gli atti persecutori provengono da uomini.

Alle cinque tipologie individuate da Muller, Pathè, Purcell negli ultimi anni si è aggiunta la figura del cyber-stalking che prevede l'uso di internet, posta elettronica,

social media, chat ecc. di cui lo stalker fa uso per controllare la vita della sua vittima⁸⁶.

4.2. TRATTAMENTO RIEDUCATIVO DELL'AUTORE DI VIOLENZA

L'idea dei programmi di trattamento sugli autori di violenza è nata nel 1977 negli Stati Uniti grazie all'esperienza Emerge a Boston. Programma ancora oggi attivo e che persegue l'obiettivo di educare gli abusatori, di impedire ai giovani di accettare la violenza all'interno delle relazioni, di migliorare le risposte delle istituzioni alla violenza domestica e aumentare la consapevolezza pubblica sul fenomeno. Emerge insegna che la violenza è un comportamento che viene appreso dagli individui, non che è una malattia.⁸⁷

In Europa, invece, i programmi per il trattamento sugli autori di violenza sono stati sviluppati dieci anni dopo nel 1987 ad Oslo, con il primo centro: "Alternative to Violence". Da allora molti paesi europei hanno iniziato a sviluppare programmi di questo genere.

Per quanto concerne il contesto italiano, queste tipologie di programmi erano molto scarsi fino a pochi anni fa. Tuttavia qualcosa è cambiato a partire dal 2006 quando in Lombardia, dove è stato creato un vero e proprio progetto trattamentale rivolto agli autori di violenza sessuale e la prevenzione alla recidiva. L'equipe, formata da psicologi criminologi, sessuologi, psichiatri, un'arteterapeuta e uno psicomotricista ha dato vita a un'unità di trattamento che lavora con obiettivi diversi. Essi si sono impegnati nel curare e recuperare i detenuti autori di violenza aiutandoli a comprendere le ragioni che li hanno portati a usare la violenza. Inoltre, li hanno

⁸⁶ Pierpaolo Martucci e Rita Corsa, Le condotte di stalking. Aspetti vittimologici e analisi di due casi emblematici. Rassegna italiana di criminologia. Anno III- n. 1-2009. Pagina 4 e 5. In: https://www.academia.edu/34808780/LE_CONDOTTE_DI_STALKING_ASPETTI_VITTIMOLOGICI_E_ANALISI_DI_DUE_CASI_EMBLEMATICI (Ultima consultazione il giorno 27/08/2021).

Harmonia Mentis, I profili comportamentali dello stalker. 25 giugno 2019. In: <https://www.harmoniamentis.it/approfondimenti/i-profilo-comportamentali-dello-stalker/> (Ultima consultazione il giorno 27/08/2021).

Monica Monaco, Lo stalking: conoscerlo e difendersi. In: http://www.benessere.com/psicologia/arg00/sindrome_molestatore.htm (Ultima consultazione il giorno 27/08/2021).

⁸⁷ Emerge, Perché voler smettere NON Basta. In: <https://www.emergedv.com/> (ultima consultazione il giorno 27/08/2021).

accompagnati anche a ritornare alla loro vita fuori dal carcere senza il rischio di recidiva.

Per un'esperienza fuori dal carcere bisogna attendere il 2009, anno in cui è nato lo Sportello telefonico per l'ascolto del disagio maschile. Tale sportello nasce con l'obiettivo di far emergere il disagio relazionale maschile e di prevenire la violenza contro le donne e dei minori sia nell'ambito familiare che al di fuori di esso. Quando lo sportello riceve una chiamata viene compilata una scheda e viene proposto all'utente la possibilità di un colloquio di orientamento. Successivamente sulla base di questo primo colloquio la persona viene reindirizzata, a seconda delle necessità, verso i servizi che sono presenti nel territorio.

Apripista di esperienze più strutturate è stato il progetto del Centro di Ascolto per Uomini Maltrattanti, nato a Firenze sempre nel 2009. Il centro propone un servizio di prima accoglienza, di ascolto e di presa a carico di uomini che mettono in atto violenza di tipo fisica, psicologica, economica o sessuale verso le donne e che hanno deciso di intraprendere un percorso di cambiamento.⁸⁸

È importante evidenziare che: *«La reiterazione e la persistenza delle molestie espongono inoltre a dei rischi anche lo stesso stalker in quanto perpetuare comportamenti di stalking può da un lato diventare l'attività predominante della sua esistenza, danneggiando il suo funzionamento sociale e lavorativo, dall'altro lo mette sempre più a rischio di essere denunciato ed arrestato»*⁸⁹

È di necessaria importanza quindi valutare i rischi dello stalking e intervenire sia sulle vittime che sugli autori del reato.

Mullen nel 2006 ha individuato tre aree che permettono di individuare i quesiti da risolvere in fase valutativa:

- La persistenza, ovvero più lo stalking dura più è probabile che persista
- Le conseguenze sulla vittima, poiché maggiore è il tempo di esposizione allo stalking maggiore sarà il danno per lei
- Il rischio di aggressione fisica, in quanto circa il 40% delle vittime di stalking viene esplicitamente minacciata

⁸⁸ Sveva Magaraggia e Daniela Cherubini, Uomini contro le donne? Le radici della violenza maschile. Marzo 2013. Pagine da 207 a 211.

⁸⁹ Milena Nuzzo, Lo stalker. Profili psicologici e trattamento. 2014. Pagina 12 In: http://www.psicoterapeutiinformazione.it/images/4_nuzzo_stalker.pdf (ultima consultazione il giorno 28/08/2021).

Le varie ricerche che sono state condotte negli ultimi decenni hanno portato allo sviluppo di una serie di strumenti attraverso i quali è possibile valutare il rischio di violenza. In particolare grazie a questi strumenti è stata migliorata la valutazione predittiva. Tra i principali strumenti di valutazione troviamo il VRAG (Violent Risk Appraisal Guide); il PCL-R (Psychopathy Checklist-Revised); il HCR-20 Versione 2 (Historical-Clinic Risk-20) e il SARA (Spousal Assault Risk Assessment). Successivamente, la letteratura ha spinto per trovare una serie di modelli che comprendessero sia la presa in carico delle vittime sia dei molestatore. La presa in carico dello stalker avviene nella maggior parte dei casi da un invio del tribunale, solo in pochi casi avviene per iniziativa personale.⁹⁰

4.3. CENTRI PER IL TRATTAMENTO DI UOMINI AUTORI DI VIOLENZA IN VENETO

I centri per il trattamento di uomini autori di violenza del Veneto sono 7, due in provincia di Venezia, uno in provincia di Padova, Treviso, Vicenza, Rovigo e Verona.

Ogni struttura, sopra elencata, è formata da una equipe di psicologi, psicoterapeuti, educatori professionali e sociologi.

Il primo contatto tra centro e autori di violenza generalmente è telefonico, nel quale vengono fornite le informazioni base sul funzionamento del servizio e poi viene fissato un appuntamento presso la sede operativa del centro. Ogni centro prevede dei percorsi terapeutici sia individuali che di gruppo, nei quali vengono monitorate e verificate le risposte del soggetto trattato.

Il servizio di “Segreteria e ascolto telefonico” fa emergere alcune informazioni generali e permette di raccogliere alcuni dati con lo scopo di fissare un colloquio iniziale in sede. Generalmente sono previsti dai 3 ai 7 colloqui iniziali, volti a:

- effettuare una valutazione del rischio, che viene individuato tramite un questionario;
- sollecitare la piena assunzione di responsabilità dell'autore;

⁹⁰ IBIDEM

- esplorare la sua reale motivazione nella prosecuzione del programma di trattamento.

È possibile, inoltre, che venga effettuato un contatto con la partner, se quest'ultima lo desidera. Questo incontro è importante perché permette di conoscere come la situazione di violenza sia stata vissuta, come orientare la donna al centro antiviolenza e in particolare consente la segnalazione di eventuali recidive.

Se il compagno abbandona il programma o se vengono percepiti dei rischi sia per lei che per gli eventuali figli, la donna viene immediatamente avvertita.


Nel 2019 si sono contati 193 primi contatti avvenuti in modo telefonico o tramite mail con i centri, ma solo 142 di questi sono poi stati seguiti dai colloqui iniziali. I primi contatti solitamente sono spontanei o sollecitati dalle partner, dai servizi sociali del comune di residenza, dai consultori famigliari, dall'Ufficio di esecuzione penale esterna, da tribunali, ecc.

Le prese in carico, nel corso del 2019, sono state 215. E sono state registrate 43 interruzioni del percorso. Questi abbandoni sono avvenuti volontariamente per motivi di lavoro, cambio di residenza, valutazioni di non idoneità al tipo di percorso, per incarcerazione, ecc.


La fascia d'età maggiormente presa a carico è di 41-50 anni con una percentuale del 36%. Invece, per quanto concerne la nazionalità degli uomini italiani trattati la percentuale è dell'80%, il restante sono uomini stranieri provenienti da Albania, Bangladesh, Camerun, Colombia, Croazia, Kosovo, Congo, Ecuador, Niger,

Romania, Marocco, Serbia, Russia, Moldavia, Siria e Tunisia.

L'85% dei casi di violenza si sono verificati nell'ambito delle relazioni affettive ancora in corso o concluse.



I dati relativi alle varie forme di violenza possono essere dedotti dal grafico



presentato. Per

quanto concerne gli atti persecutori sono stati rilevati in totale 35 uomini autori.

Il tema del trattamento degli uomini autori di violenza è recente nel panorama veneto. Tuttavia le varie politiche preventive e che contrastano la violenza rappresentano un elemento di fondamentale importanza nell'ottica di una rete territoriale.⁹¹

La Regione Veneto ha lavorato anche in collaborazione con il panorama europeo in vari progetti. Uno dei quali è in fase di elaborazione da gennaio 2021 e che prevede una durata di 24 mesi. Il progetto in questione è DeStalk (Detect and stop stalkerware and cyberviolence against women- Scoprire e fermare lo stalkerware e la violenza online contro le donne) e ha l'obiettivo di sviluppare una strategia per il rafforzamento del contrasto al fenomeno della violenza. Questo progetto ha come scopo principale quello della formazione delle professioniste e dei professionisti dei centri antiviolenza e dei centri per il trattamento degli uomini autori di violenza, nonché dell'educazione del personale che lavora all'interno delle istituzioni locali. Tra le principali attività svolte dal progetto ci saranno quelle dello sviluppo di una piattaforma e-learning per la formazione, l'aggiornamento di strumenti operativi in dotazione dalle operatrici e dagli operatori dei vari centri, la realizzazione di una campagna a livello territoriale per sensibilizzare ed informare e la divulgazione sia a livello europeo che a livello locale delle attività svolte dal progetto per diffondere i pacchetti formativi e gli strumenti elaborati nei due anni di progetto.⁹²

⁹¹ Regione Veneto, Rilevazioni dei Centri per il trattamento di uomini autori di violenza. Presentazione delle strutture e analisi dei risultati. Novembre 2020. In: <https://www.regione.veneto.it/documents/51015/4181018/Report+uomini+2020.pdf/3c8ddb8d-455f-4f98-8824-cd78aa9ca908> (ultima consultazione il giorno 31/08/2021).

⁹² Regione Veneto, Progetto DeStalk. In: <https://www.regione.veneto.it/web/relazioni-internazionali/destalk> (ultima consultazione il giorno 31/08/2021).

4.4. L'ESPERIENZA DEL CENTRO DI ASCOLTO TIME OUT DI SALERNO

Il centro TIME OUT nasce nel Distretto Sanitario numero 68 di Pontecagnano nel 2016. È stato realizzato in un contesto storico in cui i vari enti pubblici e le varie istituzioni presenti nel territorio si sono attivati, presso la Corte d'appello, con un Tavolo interistituzionale e di un protocollo d'Intesa per la prevenzione e il contrasto alla violenza sulle donne.

L'equipe operativa è composta da psicoterapeuti che identificano i possibili interventi che mirano alla costituzione di progetti per il trattamento degli uomini autori di violenza. Tale trattamento solitamente segue quattro fasi:

- L'attenzione incentrata sulla violenza, che ha come scopo quello di far descrivere in modo dettagliato le azioni violente compiute da parte del maltrattante, al fine di verbalizzarle e riconoscerle. In questo modo si vanno a contrastare i meccanismi di difesa che l'uomo mette in atto.
- L'attenzione incentrata sulla responsabilità, fase che si concentra sul concetto stesso di responsabilità e di far sentire proprio questo tipo di atteggiamento. Si va, quindi, a lavorare sull'individuazione di sensazioni fisiche e psicologiche.
- L'attenzione incentrata sulla storia personale del paziente che ha come obiettivo quello di individuare le radici storiche degli atti violenti messi in atto. Nella ricostruzione del proprio vissuto personale possono emergere riferimenti a ingiustizie subite. Attraverso questa fase l'uomo viene portato a riflettere su di sé, sulla propria identità e su come essa si costituisce anche in base alla violenza.
- Infine, la quarta fase si concentra sul riconoscimento delle conseguenze della violenza, in cui il paziente riesce ad acquisire le capacità di riconoscere l'altro e di percepire la paura e il dolore. In questa ultimo step ci si concentra sulla comprensione delle conseguenze degli atteggiamenti assunti. In particolare, aumenta la capacità di decentramento dell'uomo per andare incontro alla donna e ai figli.

Questo tipo di lavoro svolto sugli autori di violenza prevede un numero che va da venti a ventisei incontri da svolgersi in un arco temporale che va dai sei ai dodici mesi.

L'accesso al centro di ascolto può avvenire sia su base volontaria o perché c'è stato l'invio di servizi sociali, avvocati, magistrati o forze dell'ordine. I motivi che spingono i soggetti a rivolgersi alla struttura per chiedere aiuto possono essere molti, per esempio per ultimatum da parte delle loro partner, mossi da timore che la compagna li abbandoni o perché sono preoccupati per il loro rapporto con i figli. Altri, invece, si rivolgono al centro perché accettano di lavorare sul loro problema quando si è verificato un episodio violento che si è rilevato più grave degli altri. Altri ancora poiché hanno manifestato comportamenti violenti per la prima volta e sono spaventati dalle loro azioni.

Il centro nel corso degli anni ha analizzato diversi casi che hanno messo in evidenza come il comportamento violento sia trasversale sia per età che per status socio-economico. Infatti, esso è distribuito in modo uniforme tra liberi professionisti, dipendenti e operai.

Quasi tutti gli uomini sono coniugati o conviventi e hanno almeno un figlio. Nei casi in cui sono presenti anche figli, il percorso all'interno del centro richiede che ci sia un approfondimento anche per quanto riguarda l'aspetto relativo alla genitorialità e per identificare il trattamento sul loro ruolo come padri e su quanto la violenza che loro esercitano incida sui figli e sulla relazione con essi.

Lavorare con gli uomini autori di violenza significa costruire un ponte che sia in grado di portare dalla cultura del possesso e del predominio a una cultura incentrata sulle relazioni, sul dialogo e sulla disponibilità a cercare delle modalità relazionali più costruttive.⁹³

4.5. CAMBIARE SI PUÒ. UNA TESTIMONIANZA DI USCITA DAL COMPOTAMENTO VIOLENTO

*«Ero una bestia con mia moglie e le mie figlie. Poi mi sono detto che non volevo più essere così, non volevo essere un uomo di mer**a, volevo*

⁹³ Clotilde Cicatiello, Consapevoli di scegliere. L'esperienza del Centro di ascolto TIME OUT di Salerno. In: <http://www.serena.unina.it/index.php/camerablu/article/view/7100/8040> (ultima consultazione il giorno 27.09.2021).

*essere un uomo. Ho iniziato un doloroso percorso di cambiamento e oggi quando guardo la mia famiglia non vedo più la paura, ma i loro sorrisi».*⁹⁴

Questa è la testimonianza di Gennaro, un nome di fantasia. Egli è un ex uomo violento che ha affrontato un lungo percorso terapeutico per non agire più violenza sulla moglie.

La storia di Gennaro e quella di sua moglie è caratterizzata da scatti di violenza e di aggressioni.

«Il punto più basso, l'ho toccato quando dopo l'ennesima corsa in ospedale ho visto le lacrime negli occhi di mia moglie, come se mi dicesse con lo sguardo: "Sei tu l'uomo che ho scelto? Proprio tu che dovresti proteggermi, mi fai del male?».

Tutto, però, è cambiato quando Gennaro ha deciso di intraprendere il percorso terapeutico. In questo caso è importante sottolineare che la decisione di cambiare è avvenuta in maniera totalmente autonoma, questo è fondamentale per il percorso di uscita poiché la consapevolezza può determinare il successo del percorso.

Per Gennaro non si è trattato di un lavoro semplice, ma *«È stato doloroso, riprende Gennaro, ho dovuto confrontarmi con i fantasmi del mio passato, con le lacune, i traumi, ma così ho capito che le radici della mia rabbia erano antiche e ho potuto lavorarci. Non posso dare un messaggio agli altri uomini violenti, ogni storia è individuale, posso dire loro solo che io ci lavoro ogni giorno e continuerò a farlo».*⁹⁵

Oggi grazie al trattamento svolto la moglie ha deciso di perdonarlo e di continuare la sua vita con lui e con le loro figlie.

«Ogni giorno devo lottare contro Mr Hyde, ogni giorno devo combattere la parte più oscura e brutale di me e ho ancora tutto da dimostrare ai miei cari. Oggi però sono in pace, ho il rispetto degli altri e quello di me stesso, mi piace la persona che sono».

*«Non dimentico quello che sono stato e ti chiedo perdono, ma voglio dirti che ti amo: ti amo come amo le nostre figlie».*⁹⁶

⁹⁴ Angela Marino, Otto marzo: "Io ex uomo violento, vi racconto come si può cambiare". 8 marzo 2019. In: <https://www.fanpage.it/attualita/otto-marzo-io-ex-uomo-violento-vi-racconto-come-si-puo-cambiare/> (ultima consultazione il giorno 01/10/2021).

⁹⁵ IVI

⁹⁶ IVI

CONCLUSIONI

Il lavoro fin qui compiuto aveva lo scopo di presentare il fenomeno dello stalkerware nei suoi aspetti giuridici e sociali.

Abbiamo visto come esso derivi dallo stalking, che è presente nella vita delle donne da moltissimo tempo. Infatti, il primo caso rinvenibile in un procedimento giudiziario risale al XVIII secolo.

Successivamente con il passare del tempo lo stalking si è evoluto, fino ai giorni nostri dove ha assunto la forma del cyberstalking e dello stalkerware. In particolare quest'ultimo consiste, come abbiamo già analizzato, nell'installazione di particolari software che permettono all'autore di violenza di avere accesso a informazioni private della vittima. Lo stalker può, quindi, installare in pochi minuti delle applicazioni nei dispositivi fissi o mobili della vittima, che gli consentono di localizzarla e controllare i suoi social media, le sue chat, chiamate, messaggi, ecc. È possibile, però, per la vittima individuare queste forme di stalkerware e attivarsi per fermare questa nuova forma di violenza.

Dall'analisi del fenomeno è emerso che la maggior parte degli stalker sono di sesso maschile, mentre le vittime più colpite sono le donne con le quali gli autori di violenza hanno o hanno avuto relazioni affettive.

Il cyberstalker generalmente compie una serie di azioni che si ripetono nel tempo e che di conseguenza diventano intrusive della sfera privata della vittima. Questo crea paura e terrore nella donna vittima, che si ritrova violata nella sua quotidianità. Accade spesso che queste donne subiscano delle conseguenze a livello psicologico, sociale e professionale.

La donna, nella maggior parte dei casi, ha paura di denunciare le violenze subite perché teme di inasprire il comportamento del suo molestatore. Per questo motivo il fenomeno della violenza contro le donne rimane un fenomeno sommerso.

È importante, però, far capire a queste donne che possono contare su una rete di servizi e aiuti che le permettano di ritornare a vivere. Possiamo far questo sensibilizzando con maggiore impegno e frequenza l'attività dei centri antiviolenza e dei centri per il trattamento degli autori di violenza.

È necessario far comprendere alle vittime che uscire dalla violenza si può. Ogni centro antiviolenza aiuta le donne attraverso l'ascolto, l'accoglienza, l'assistenza

psicologica, legale, il supporto per eventuali figli minori. Oppure mediate l'orientamento al lavoro e all'orientamento all'autonomia abitativa.

Per quanto concerne l'orientamento al lavoro molti centri antiviolenza sostengono le donne vittime attraverso l'attivazione di borse studio, tirocini oppure finanziando l'istruzione delle donne straniere e non, che si trovano in situazioni di violenza. Possono inoltre aiutare le donne che necessitano di acquisire la patente di guida o che devono utilizzare l'auto per raggiungere il posto di lavoro.

L'orientamento all'autonomia abitativa avviene, invece, mediante l'individuazione di abitazioni, nel caso in cui le vittime ne siano sprovviste, oppure attraverso un aiuto economico per far fronte alle spese di affitto, di mantenimento e di spese di utenza.

Il supporto ai minori offerto dai centri antiviolenza si fa carico del loro inserimento scolastico e del loro tempo libero quando la madre lavora o è impegnata in attività di supporto.

È altrettanto importante l'attività che svolgono i centri per il trattamento degli uomini autori di violenza, poiché consentono ai molestatore di comprendere le loro azioni, di prendersene la responsabilità e scongiurare il rischio di recidiva. Soprattutto perché al giorno d'oggi lo stalking è diventato una sorta di ossessione nei confronti della vittima con cui si ha una relazione. Lo stalker, infatti, non si limita più a pedinarla, ma le invia messaggi, la geolocalizza, la controlla da remoto, ecc.

La donna, in sostanza, diventa un oggetto che deve essere a tutti i costi di sua proprietà.

E questo fenomeno deve essere fermato, prima che sia troppo tardi.

BIBLIOGRAFIA E SITOGRAFIA

- Bauomy Jasmin, Cos'è la convezione di Istanbul sulla violenza domestica e quale impatto ha avuto. 28 luglio 2020. In: <https://it.euronews.com/2020/07/28/cos-e-la-convenzione-di-istanbul-sulla-violenza-domestica-e-quale-impatto-ha-avuto>
- Bekacs Sara, Vittime di stalking: Tipologie, implicazioni psicologiche e supporto. In: <https://psicologo-romaeur.it/vittime-di-stalking-tipologie-implicazioni-psicologiche-e-supporto/>
- Bocuzzi Cristiano, Aggravante “cyber” per lo stalking, le nuove sfide del Codice penale. 28 agosto 2020. In: <https://www.agendadigitale.eu/cultura-digitale/aggravante-cyber-per-lo-stalking-le-nuove-sfide-del-codice-penale/>
- Brocardi.it l'avvocato in un click, articolo 612 bis Codice Penale (R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398) [Aggiornato al 28/02/2021] Atti persecutori. In: <https://www.brocardi.it/codice-penale/libro-secondo/titolo-xii/capo-iii/sezione-iii/art612bis.html>
- Brocardi.it l'avvocato in un click, Articolo 612 ter Codice Penale (R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398) [Aggiornato al 28/02/2021], Diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti. 31 agosto 2020. In: <https://www.altalex.com/guide/revenge-porn>
- Brocardi.it l'avvocato in un click, Articolo 617 bis Codice Penale (R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398) [Aggiornato al 28/02/2021] Installazione di apparecchiature atte ad intercettare o impedire comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche. In: [https://www.brocardi.it/codice-penale/libro-secondo/titolo-xii/capo-iii/sezione-v/art617bis.html#:~:text=Chiunque%2C%20fuori%20dei%20casi%20consentiti,a%20quattro%20anni\(2\).](https://www.brocardi.it/codice-penale/libro-secondo/titolo-xii/capo-iii/sezione-v/art617bis.html#:~:text=Chiunque%2C%20fuori%20dei%20casi%20consentiti,a%20quattro%20anni(2).)
- Brocardi.it l'avvocato in un click, Articolo 282 ter Codice di procedura penale

- (D.P.R. 22 settembre 1988, n. 477) [Aggiornato al 15/12/2021], Divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa. In: <https://www.brocardi.it/codice-di-procedura-penale/libro-quarto/titolo-i/capo-ii/art282ter.html>
- Broccolini Oriana Loreta, Il fenomeno dello stalking. In: <https://www.espsicologia.it/index.php/benessere/il-fenomeno-dello-stalking>
 - Cartisano Marco, Revenge porn, un reato in forte ascesa: la legge, i dati. 25 novembre 2020. In: <https://www.agendadigitale.eu/sicurezza/privacy/revenge-porn-prime-impressioni-e-problematiche-interpretative/>
 - Ciano Francesco, Stalking e conseguenze psicologiche sulla vittima, Stop stalking Italia. In: <https://www.stopstalkingitalia.it/blog/stalking-e-conseguenze-psicologiche-sulla-vittima/>
 - Ciano Francesco, Violenza maschile, il Piano. 24 luglio 2019. In: <https://www.stopstalkingitalia.it/blog/violenza-maschile-il-piano/>
 - Cicatiello Clotilde, Consapevoli di scegliere. L'esperienza del Centro di ascolto TIME OUT di Salerno. In: <http://www.serena.unina.it/index.php/camerablu/article/view/7100/8040>
 - Coalition against stalkerware, Che cosa sono gli stalkerware? In: <https://stopstalkerware.org/it/cosa-sono-gli-stalkerware/>.
 - Coalition against stalkerware, La tecnologia facilita la violenza domestica. In che modo? In: <https://stopstalkerware.org/it/>
 - Coalition against stalkerware, The state of stalkerware 2019. In: https://media.kasperskycontenthub.com/wp-content/uploads/sites/100/2020/03/18084439/Kaspersky_The-State-of-Stalkerware-in-2019_Updated.pdf
 - Coalition against stalkerware, The state of stalkerware 2020. In: https://media.kasperskycontenthub.com/wp-content/uploads/sites/100/2020/03/25175212/EN_The-State-of-Stalkerware-2020.pdf

- Consiglio d'Europa, Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica. Convenzione di Istanbul, al sicuro della paura, al sicuro dalla violenza. In: <https://edoc.coe.int/fr/violence-l-gard-des-femmes/6385-dpliant-a-l-abri-de-la-peur-convention-d-istanbul.html>
- Consiglio d'Europa, La Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (Convenzione di Istanbul). In: <https://edoc.coe.int/fr/violence-l-gard-des-femmes/6385-dpliant-a-l-abri-de-la-peur-convention-d-istanbul.html>
- Di Munzio Francesca, La tutela processuale della vittima di violenza. 13 novembre 2013. In: <https://www.giurisprudenzapenale.com/2013/11/13/la-tutela-processuale-della-vittima-di-violenza/>
- Dipartimento federale dell'interno DFI, ufficio federale per l'uguaglianza fra donna e uomo UFU, Stalking, ambito violenza. Giugno 2020. In: <https://www.ebg.admin.ch/ebg/it/home/documentazione/pubblicazioni-in-generale/pubblicazioni-violenza.html>
- Dipartimento Pari Opportunità donna uomo, della commissione regionale, Percorso formativo sullo stalking. Venezia 07/05/2010-14/05/2010.
- Direzione Centrale Anticrimine, Servizio Centrale Operativo e il Dipartimento di Psicologia, Centro Studi Cesvis, della Seconda Università degli Studi di Napoli. Stalking Inventory List per Vittime e Autori: S.I.L.V.I.A. In: https://www.poliziadistato.it/statics/09/silvia_def.pdf
- Dossier Viminale, un anno di attività del Ministero dell'Interno. 1° agosto 2019-31 luglio 2020. Pubblicato il 15 agosto 2020. In: https://www.interno.gov.it/sites/default/files/2020-08/dossier_viminale_2020.pdf
- Dott. Massimo Zedda, Stalking. In: <https://www.massimozeddapsicologo.it/stalking/>
- DR. Harold Ege, Mobbing, straining, stalking. Prevenzione, strategie, soluzioni. Associazione italiana contro mobbing e stress psico-sociale. In:

[https://www.snalsbrindisi.it/documenti/doc/MOBBING STRAINING STALKING.pdf](https://www.snalsbrindisi.it/documenti/doc/MOBBING_STRAINING_STALKING.pdf)

- Emerge, Perché voler smettere NON Basta. In: <https://www.emergedv.com/>
- European Institute for Gender Equality, Cyber violence is a growing threat, especially for women and girls. 19 giugno 2017. In: <https://eige.europa.eu/news/cyber-violence-growing-threat-especially-women-and-girls>
- European Institute for Gender Equality, Cyber violence against women. In: <https://eige.europa.eu/gender-based-violence/cyber-violence-against-women>
- European Union Agency for fundamental rights, Violenza contro le donne: un'indagine a livello di Unione europea. Panoramica dei risultati. In: <https://fra.europa.eu/it/publication/2020/violenza-contro-le-donne-unindagine-livello-di-unione-europea-panoramica-dei>
- FRA, European Union Agency for Fundamental Rights, Violence against women: an EU-wide survey. Main results. 2015. In: https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/fra-2014-vaw-survey-main-results-apr14_en.pdf
- FRA, European Union Agency for Fundamental rights, Violenza contro le donne: un'indagine a livello di Unione europea. 3 marzo 2014. In: https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra-2014-vaw-survey-factsheet_it.pdf
- FRA, European Union Agency for Fundamental rights, Violenza contro le donne: un'indagine a livello di Unione europea. Panoramica dei risultati. In: https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra-2014-vaw-survey-at-a-glance_it.pdf
- Galeazzi Gian M. e Curci P., La sindrome del molestatore assillante (stalking): una rassegna. Giornale Italiano di Psicologia, Gennaio 2001. In: https://www.researchgate.net/publication/282654488_La_sindrome_del_molestatore_assillante_stalking_una_rassegna
- Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle

- donne e la violenza domestica. Istanbul, 11 maggio 2011. In: <https://rm.coe.int/16806b0686>. (Ultima consultazione il giorno 20/04/2021).
- Gazzetta ufficiale, Decreto legge n. 95 del 24 aprile 2009, Legge del 23 aprile 2009, numero 38. In: <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2009/04/24/09A04793/sg>
 - Guerra Michela Anna, Revenge porn, diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti: la guida completa per conoscere fattispecie, sanzioni, aggravanti e regime di procedibilità. In: <https://www.altalex.com/guide/revenge-porn>
 - Harmonia Mentis, I profili comportamentali dello stalker. 25 giugno 2019. In: <https://www.harmoniamentis.it/approfondimenti/i-profil-comportamentali-dello-stalker/>
 - Harold Ege, Stalking. Da Leadership Medica n. 270 del 2008. In: <https://www.leadershipmedica.it/index.php/p-z/psicologia/137-stalking>
 - Istituto Nazionale di Statistica, La consapevolezza e l'uscita dalla violenza. In: <https://www.istat.it/it/violenza-sulle-donne/il-fenomeno/violenza-dentro-e-fuori-la-famiglia/consapevolezza-e-uscita-dalla-violenza>
 - Istituto nazionale di statistica, Le richieste di aiuto durante la pandemia. In: <https://www.istat.it/it/archivio/257704>
 - Istituto nazionale di statistica, Numero verde 1522. In: <https://www4.istat.it/it/violenza-sulle-donne/la-fuoriuscita/numero-verde-1522>
 - Kaspersky, Come difendersi dagli stalkerware. 27 novembre 2020. In: <https://igizmo.it/kaspersky-come-difendersi-dagli-stalkerware/>
 - Kaspersky, Kaspersky scopre una nuova versione di stalkerware che legge le chat e sblocca i dispositivi spiati. 16 marzo 2020. In: https://www.kaspersky.it/about/press-releases/2020_kaspersky-scopre-una-nuova-versione-di-stalkerware-che-legge-le-chat
 - Kaspersky, Suggerimenti per proteggersi dai cyberstalker. In: <https://www.kaspersky.it/resource-center/threats/how-to-avoid-cyberstalking>

- Lizzo Lucia, Reato installare un software spia sul cellulare della moglie anche se lei lo sa. 7 aprile 2019. In: <https://www.studiocataldi.it/articoli/34186-reato-installare-un-software-spia-sul-cellulare-della-moglie-anche-se-lei-lo-sa.asp>
- Magaraggia Sveva e Cherubini Daniela, Uomini contro le donne? Le radici della violenza maschile. Marzo 2013.
- Marino Angela, Otto marzo: “Io ex uomo violento, vi racconto come si può cambiare”. 8 marzo 2019. In: <https://www.fanpage.it/attualita/otto-marzo-io-ex-uomo-violento-vi-racconto-come-si-puo-cambiare/>
- Marsala News, Arrestato cyber-stalker dalla Polizia Postale, nel mirino una cittadina di Castelvetro. 21 ottobre 2020. In: <https://www.marsalanews.it/arrestato-cyber-stalker-dalla-polizia-postale-nel-mirino-una-cittadina-di-castelvetro/>
- Martucci Pierpaolo e Corsa Rita, Le condotte di stalking. Aspetti vittimologici e analisi di due casi emblematici. Rassegna italiana di criminologia. Anno III- n. 1-2009. In: https://www.academia.edu/34808780/LE_CONDOTTE_DI_STALKING_ASPETTI_VITTIMOLOGICI_E_ANALISI_DI_DUE_CASI_EMBLEMATICI
- Marzigno Annalisa, Il codice rosso: tra novità e critiche. 1° dicembre 2020. In: <https://www.diritto.it/il-codice-rosso-tra-novita-e-critiche/>
- Maugeri Anna Maria, *Lo stalking tra necessità politico-criminale e promozione mediatica*. G. Giappichelli Editore- Torino. In: <https://discrimen.it/wp-content/uploads/Maugeri-Lo-stalking.pdf>
- Mennea Vincenzo, Art. 612 bis Codice Penale. Atti persecutori. Stalking. 28 novembre 2009. In: <https://www.filodiritto.com/art-612-bis-codice-penale-atti-persecutori-stalking>
- Messina Massimo, Il fenomeno del Cyberstalking. Analisi del fenomeno delle molestie via Internet e della risposta del legislatore. Maggio 2005. In: <http://www.origium.it/Image/uploads/il-fenomeno-del-cyberstalking-massimo-messina-maggio-2005.pdf>

- Monaco Monica, Lo stalking: conoscerlo e difendersi. In: http://www.benessere.com/psicologia/arg00/sindrome_molestatore.htm
- Mondo diritto, Centri antiviolenza e case di rifugio: requisiti minimi. In: <https://www.mondodiritto.it/normativa/deliberazione/centri-antiviolenza-e-case-di-rifugio-requisiti-minimi.html>
- Mullen, Pathè, Purcell e MacKenzie- "Le vittime dello stalking", Bollati Borghieri, 2003. In: <http://stalkersaraitu.com/identikit-della-vera-vittima/>
- Nuzzo Milena, Lo stalker. Profili psicologici e trattamento. 2014. In: http://www.psicoterapeutiinformazione.it/images/4_nuzzo_stalker.pdf
- Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le Pari Opportunità, Piano strategico nazionale sulla violenza maschile contro le donne 2017-2020. In: <https://viva.cnr.it/wp-content/uploads/2019/08/piano-strategico-nazionale-sulla-violenza-maschile-contro-donne-2017-2020.pdf>
- Raso Salvatore, Il fenomeno del Revenge Porn. 13 novembre 2020. In: <https://www.filodiritto.com/il-fenomeno-del-revenge-porn>
- Redattore sociale, Stalking dal 2009 al 2012 condannate in Italia oltre 2300 persone. 10 ottobre 2013. Disponibile presso il sito web: https://www.redattoresociale.it/article/notiziario/stalking_dal_2009_al_2012_condannate_in_italia_oltre_2300_persone
- Redazione Altalex, Il delitto di stalking (art. 612-bis c.p.) alla luce delle più recenti pronunce giurisprudenziali. 18 marzo 2016. In: <https://www.altalex.com/documents/news/2016/03/18/il-delitto-di-stalking-alla-luce-delle-recenti-pronunce-giurisprudenziali>
- Regione Veneto, Progetto DeStalk. In: <https://www.regione.veneto.it/web/relazioni-internazionali/destalk>
- Regione Veneto, Rilevazioni dei Centri per il trattamento di uomini autori di violenza. Presentazione delle strutture e analisi dei risultati. Novembre 2020. In: <https://www.regione.veneto.it/documents/51015/4181018/Report+uomini+2020.pdf/3c8ddbbd-455f-4f98-8824-cd78aa9ca908>
- Servizio Studi della Camera dei deputati, Piano strategico nazionale sulla violenza maschile contro le donne 2017-2020: presentato per il parere in

- Conferenza unificata Stato-regioni. 23 novembre 2013. In: <https://www.camera.it/temiap/t/news/post-OCD15-13076> (Ultima consultazione il giorno 21/04/2021).
- Tarsitano Paolo, MonitorMinor, il super stalkerware che legge le chat e sblocca i dispositivi spiati: i dettagli. 17 marzo 2020. In: <https://www.cybersecurity360.it/nuove-minacce/monitorminor-il-super-stalkerware-che-legge-le-chat-e-sblocca-i-dispositivi-spiati-i-dettagli/>
 - Vescio di Martirano Valentino, Fenomeno dello stalkerware: definizione, funzionamento e panorama legislativo. 05 marzo 2020. In: <https://www.cybersecurity360.it/nuove-minacce/fenomeno-stalkerware-definizione-funzionamento-e-panorama-legislativo/>
 - Viridis Nicola, Stalking e misure cautelari: quali prescrizioni a tutela della vittima? 02 marzo 2015. In: <https://www.altalex.com/documents/news/2015/02/16/stalking-e-misure-cautelari-quali-prescrizioni-a-tutela-della-vittima>
 - Wikipedia, Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica. In: https://it.wikipedia.org/wiki/Convenzione_del_Consiglio_d%27Europa_sulla_prevenzione_e_la_lotta_contro_la_violenza_nei_confronti_delle_donne_e_la_violenza_domestica
 - Wikipedia, Stalking. In: <https://it.wikipedia.org/wiki/Stalking>
 - Ziccardi Giovanni, Cyberstalking e molestie portate con strumenti elettronici: aspetti informatico-giuridici. Rassegna italiana di criminologia. In: <http://www.rassegnaitalianadicriminologia.it/it/home/item/188-cyberstalking-e-molestie-portate-con-strumenti-elettronici-aspetti-informatico-giuridici>